Aprile 2001

anno 7 *numero 20*

AIGI inform

Spedizione in abbonamento postale - art.2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Milano. Copia gratuita - Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 381 del 10.7.1995, stampato in proprio

AIGI*inform*

Pubblicazione della
Associazione Italiana
Giuristi di Impresa (AIGI),
periodico di informazione
per i soci AIGI

Direttore responsabile:
Bruno Felice Duina

Coordinamento redazionale
Mariella Corfiati

Hanno collaborato al presente numero:
Ambrogio Maria Alfieri, Silvia Bonacossa, Luca Bonzanini, Ermanno Cappa, Carlo Cesare Carli, Guido Corsi, Gianmaria D'Amico, Bruno Felice Duina, Maria Grazia Fiori, Franco Guariglia, Ugo Nasi,Salvatore Poloni, Flavio Porro, Rinaldo Sali, Fabio Del Zanna

Realizzazione editoriale:
Aemmebi - Milano

Si ringrazia:
Doc Center - Soluzioni per ufficio
Via De Amicis 44 - Milano

Direzione e redazione:
Piazza Bertarelli 4 - 20100 Milano
tel. 02/86982383 - fax 02-86995214
http://www.aigi.it
e-mail: segreteria.aigi@aigi.it

Spedizione in abbonamento postale art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Milano - Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 381 del 10.07.1995, stampato in proprio - Copia
L'AIGI fa parte dell'European Company Lawyers Association

AEJE
ECLA

Attività e scopi dell'Aigi

L'*Associazione Italiana Giuristi di Impresa* (AIGI) è stata costituita nel 1976. L'AIGI - che attualmente conta circa 800 associati di oltre 450 aziende - ha come scopo la promozione, la formazione e lo sviluppo del Giurista d'Impresa e del suo ruolo.

L'Associazione favorisce i rapporti di collaborazione con gli organismi pubblici e privati per la diffusione della cultura giuridica ed il confronto tra le diverse esperienze maturate dai Giuristi di Impresa. Propone momenti formativi sia direttamente sia attraverso convenzioni, a favore dei soci, con Università, Enti, Associazioni e importanti centri congressi. Fondamentale finalità dell'Aigi è rappresentata dall'affermazione e dal riconoscimento della funzione e ruolo professionale del Giurista di Impresa.

I requisiti di iscrizione all'Associazione sono la laurea in giurisprudenza e l'effettivo svolgimento da almeno due anni della professione di Giurista d'Impresa.

I soci AIGI hanno titolo per iscriversi alla *International Bar Association*, la prestigiosa associazione giuridica internazionale che prevede, l'ingresso dei giuristi di impresa nelle proprie sezioni in qualità di membri di specifiche associazioni nazionali.

Nel 1984 l'AIGI unitamente ad altre sei associazioni nazionali europee ha fondato l'*ECLA/AEJE* (*European Company Lawyers Association - Association Europeenne Des Juristes d'Entreprise*). Attualmente aderiscono all'Ecla dodici Associazioni di Giuristi d'Impresa che rappresentano complessivamente circa 13.000 soci.

Il 27 novembre 1997 l'AIGI è stata chiamata a far parte della Consulta delle Associazioni delle Professioni non Regolamentate istituita dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Nell'ambito delle funzioni istituzionali del CNEL, alla Consulta e' stato affidato il compito di esplorare e promuovere il complesso mondo delle figure professionali "emergenti".

Quota annua di iscrizione L. 150.000.= da versare sul conto corrente postale n. *36672202* intestato all'AIGI, oppure sul conto corrente bancario n. 63034011/3 presso la Banca Regionale Europea (ABI 6906.2 - CAB: 01600.6)

In questo numero

Milano
Maggio 2001

ALCUNI CAMBIAMENTI ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO GENERALE: a Giovanni Tretti subentra Fulvio Franzini.

ISCRIZIONE ALL'ALBO
Un problema comune ai colleghi di gran parte dell'Unione Europea. Si riporta il risultato di una recente indagine condotta dal collega Guariglia, componente del Consiglio Generale dell'Associazione.

I DATI DELL'INDAGINE AIGI- CAMERA ARBITRALE costituiscono un motivo di conoscenza e di riflessione. Le singole imprese hanno iniziato a mostrare interesse verso le soluzioni offerte da questo nuovo strumento.

LA SECONDA EDIZIONE DEL MASTER EZIO CORFIATI in pieno svolgimento. Più che soddisfacente la partecipazione. Il Master costituisce ormai un impegno per l'Associazione e un vero motivo di soddisfazione.

UNA NUOVA RUBRICA per permettere a tutti i soci di partecipare la loro esperienza professionale e diffondere studi ed approfondimenti.

Bruno Felice DUINA

Consiglio Generale dell'Associazione

LO SCORSO 9 APRILE SI È RIUNITO IL CONSIGLIO GENERALE DELL'ASSOCAIZIONE CON UN RICCO ORDINE DEL GIORNO.

Naturalmente non è questa la sede per dar conto di tutti gli argomenti trattati e le decisioni prese; certamente però le pagine del nostro giornale sono un'ottima occasione per far arrivare a tutti alcune notizie di interesse generale.
Prima di tutto occorre ricordare che Giovanni Tretti ha lasciato la carica di Consigliere, a seguito della cessazione del suo rapporto di lavoro col Gruppo Benetton per intraprendere la libera professione. Rinnoviamo, ancora una volta, a Giovanni la stima e l'affetto di tutti coloro che hanno potuto apprezzarlo come amico e come giurista, ben sapendo che il nuovo status non farà venir meno il suo attaccamento all'AIGI.

A Tretti è subentrato, quale "primo dei non eletti", Fulvio Franzini, socio di antica data, che ha già ricoperto svariati incarichi all'interno dell'Associazione fornendo sempre un contributo professionale molto qualificato. Da Franzini, che -ricordiamo - ha svolto importanti incarichi in prestigiose società ed oggi opera presso Ernst & Young, ci aspettiamo tutti molto sia per la riconosciuta competenza giuridica sia per le sue doti personali per le quali è stimato ed apprezzato in diversi contesti.

Il Consiglio ha anche approvato il rendiconto di gestione dello scorso esercizio e il preventivo relativo all'anno 2001 che saranno sottoposti all'Assemblea dei Soci del prossimo mese di giugno. Anche quest'anno, si cercherà di far precedere l'assemblea da un seminario.

Nel corso della seduta si è altresì provveduto alla nomina di Fabio Del Zanna quale socio onorario. L'amico Fabio non ha certamente bisogno di presentazioni: socio fondatore dell'Associazione, è stato da sempre punto di riferimento e promotore delle più prestigiose iniziative, ha ricoperto cariche importanti ed è tuttora presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Anche nei momenti più delicati ha sempre offerto il suo qualificato contributo per il bene dell'AIGI e oggi, con un pò più di tempo a disposizione, oltre ai suoi incarichi istituzionali, svolge a tutto campo un'attività veramente impagabile. Al di fuori dell'Associazione, Del Zanna gode della stima del mondo forense, non solo milanese, che lo ha apprezzato prima come avvocato del libero foro e poi come Direttore Legale della Xerox. E' inutile sottolineare quanto sia importante per tutti noi poter contare su Fabio.

Salvatore POLONI
(Segretario Tesoriere AIGI)

Dalla segreteria

NUOVI SOCI

Il numero degli iscritti nel Duemila denota una rinnovata vitalità dell'Associazione e il crescente interesse verso la professione di Giurista di Impresa.

Soci al 01/01/2000 :	690
nuovi iscritti:	89
totale al 31/12/2000	**779**

I nuovi iscritti sono così distribuiti:

Lombardia	28
Lazio	25
Sicilia	6
Basilicata	3
Toscana	6
Piemonte	2
Campania	3
Veneto	3
Calabria	1
Emilia Romagna	7
Friuli	3
Puglia	2

RICORDIAMO a tutti i Soci che la segreteria dell'AIGI è aperta nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16 alle 18,30 e il giovedì e venerdì dalle ore 16 alle ore 19. Ricordiamo inoltre che la sede AIGI è in **Piazza Bertarelli 4 - 20100 Milano**. Il numero di **telefono** è il seguente: **02/86982383**; il **fax: 02/ 86995214.** Per qualsiasi informazione potete inviare una **e-mail** all'indirizzo di posta elettronica: **segreteria.aigi@aigi.it** oppure collegarsi al sito internet **www.aigi.it.**

E' importante che i Soci comunichino tempestivamente alla segreteria qualsiasi cambiamento relativo a: società, indirizzo, numero di telefono, fax e e-mail (si veda scheda a pagina 28).

Molti Soci non hanno mai comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica. Si prega di comunicarlo al più presto.

AL FINE DI RENDERE Aiginform un vero strumento di comunicazione e di informazione dell'attività dell'Associazione, si ricorda e si sollecitano le varie realtà territoriali e i singoli Soci perché facciano pervenire tempestivamente le comunicazioni relative ai singoli eventi e da pubblicare.

Approfondimento

Il Giurista di Impresa ... una professione antica

CHI HA DIMESTICHEZZA CON LA STORIA MEDIEVALE sa che la figura del "giureconsulto" (o "giurisperito") appare sovente -nei testi ed atti di archivio - quale operatore di diritto strettamente legato, da rapporti di dipendenza o comunque di stretta e continuativa collaborazione, ad Enti od Autorita' Pubbliche (Comunali oppure connessi ai Principati,alle Signorie, all'Impero); alle Autorita' Ecclesistiche; agli Studi Universitari; ai Monti (cioè agli Istituti di Credito del Medioevo); Alle Consorterie Commerciali (cioè alle Società Commerciali del Medioevo); alle Corporazioni di Arti e Mestieri; etc..

Cristoforo di Gano di Guidino è giureconsulto del Concistoro della Repubblica di Siena tra il 1376 e il 1390 (cifr. G: MIlanesi, Ricordi di Cristoforo Guidini, in "Archivio Storico Italiano", IV (1843), p.25 - 48).
Feliciano Nerini di Ser Neri è giureconsulto dei Savi della Sapienza -sempre a Siene- dal 1479 al1515.

E così via per tanti altri...

Il giureconsulto medievale, dal XIII secolo in poi, si caratterizza sempre più come un pubblico funzionario privo di una "*dignitas*" in proprio, ma investito piuttosto di un "*officium*" di carattere amministrativo.
I giureconsulti, assoldati privatamente come "*adsessores" del"iudex"*, arrivano gradualmente a dare un colorito pubblicistico al loro rapporto professionale e ad affermare l'esistenza di una struttura istituzionale distinta dalle altre "dignitates".

Se il legame professionale con il "*iudex*" veniva caratterizzato in senso esclusivamente privatistico, la certezza dei giureconsulti di essere retribuiti restava conseguentemente affidata solo alla borsa privata del singolo rettore locante; ma se il rapporto di dipendenza/stretta collaborazione riusciva ad estendersi fino a coinvolgere istituzionalmente - come terza parte in causa- la "*respubblica*", le ben più pingui casse del fisco potevano offrire all'"adsessor" una tranquilla garanzia retributiva.

Con il nuovo peso dei giureconsulti nel complesso della vita politica e sociale, maturano anche, a partire dal Duecento, le frontiere tra pubblico e privato nell'assetto delle scritture e si ebbe tutta una serie di intersezioni fra i due momenti. Uno stesso giureconsulto poteva agire per incarico sia di privati che di pubbliche autorità, ed in uno stesso registro di atti legali si possono trovare atti ufficiali di collegi, organismi pubblici ed autorità ecclesiastiche, accanto a stipulazioni fra persone private. Ma soprattutto, la nuova centralità dell'intervento del giureconsulto, quale esercente una funzione di pubblica valenza -svolta alle dipendenze o con uno stretto vincolo di subordinazione con l'Ente (Pubblico, Ecclesiastico o Privato) di appartenenza- incise profondamente sulla strutturazione degli atti privati e ne determinò un tipo di tradizione molto diverso da quello dell'alto medioevo.

FABIO DEL ZANNA
(Presidente Collegio dei Probiviri AIGI)

Presentato a Ravenna un nuovo corso di laurea

Anche quest'anno l'AIGI è stata chiamata dall'Università di Bologna alla presentazione del corso di laurea triennale per operatore Giuridico di Impresa. Già precedentemente ci siamo tuttavia espressi sulla peculiarità del Giurista di impresa formato secondo corsi di studio di almento quattro anni.

Vi presentiamo di seguito il resoconto della presentazione.

Si è svolta a Ravenna presso il Palazzo Corradini, lo scorso 9 aprile, la presentazione del corso di laurea triennale per Operatore Giuridico di Impresa, organizzato dalla Facolta di Giurisprudenza dell'Università di Bologna. L'iniziativa si inserisce negli incontri con gli studenti della scuole medie superiori per dare un orientamento nelle scelte degli studi univesitari.

Il compito di informare e dialogare con i numerosi studenti è stato svolto dal professor Giuseppe Caia, ordinario di diritto amministrativo della Facoltà di Bologna, dal Vice Presidente della Fondazione Flaminia, organizzatrice dei corsi universitari a Ravenna, dott Mengozzi, dal presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, avvocato A. Della Casa.

L'AIGI era rappresentata a Ambrogio M. Alfieri, al quale è stato chiesto di illustrare sulla base della propria esperienza le funzioni del "giurista di impresa". Erano presenti anche i Soci avvocato R. Gallina e D. Zattoni.

Un particolare accento è stato dato dai presentatori del corso alla possibilità auspicata di collaborazione con l'AIGI per assicurare agli studenti una più diretta ed immediata percezione di problematiche ed esperienze professionali.

AMBROGIO M. ALFIERI
(Socio AIGI)

Seminario sul diritto d'autore

Milano
Jolly Hotel Touring
13 febbraio 2001
AIGI
Sezione di Milano

IL DIRITTO DI AUTORE

AVV.TO ENZO PULITANÒ, Giurista di Impresa General Counsel, RCS Editori
• *Introduzione al tema e presentazione del libro "La tutela del Diritto di Autore" di Bianca Manuela Gutierrez, Ed. Giuffré*

DOTT. NICOLA CERRATO, Procuratore della Repubblica Agg. presso il Tribunale di Milano, Coordinatore del dipartimento competente per i reati in tema di diritto di autore
• *I Riflessi economici sociali della pirateria e sulle novità in materia penale introdotte dalla legge 18 agosto 2000, n. 248*

DOTT. MASSIMO SCUFFI, Consigliere di Corte d'Appello Civile - Milano
• *Le ultime novità di rilievo processuale in materia di diritto di autore*

Organizzato da A.I.G.I. con la sponsorizzazione di Giuffré Editore
Come ogni anno, in occasione della cena sociale, la sezione milanese ha organizzato un incontro pomeridiano. Quest'anno lo spunto ci è stato dato dalla pubblicazione del libro "La tutela del diritto di autore", edizione Giuffré, 2000, dell'avvocato Bianca Manuela Gutierrez. L'avvocato **Pulitanò**, chairman dell'incontro, ha introdotto i lavori ed ha presentato il volume rilevandone in particolare le caratteristiche di completezza dei contenuti e di sistematicità pratica di esposizione dell'intera legge sul diritto d'autore, che rendono il testo uno strumento di agile consultazione per gli operatori del diritto ed i soggetti, in genere, interessati dalle problematiche di intellectual property.

Il seminario è proseguito con la relazione del dottor **Nicola Cerrato**, Procuratore della Repubblica Agg. presso il Tribunale di Milano, Coordinatore del dipartimento competente per i reati in tema di diritto di autore, il quale ci ha intrattenuto sui riflessi sociali della pirateria e sulle novità in materia penale introdotte dalla legge 18 agosto 2000 n. 218. In particolare, è stato sottolineato come la diffusione dei fenomeni di pirateria richieda uno sforzo costante e congiunto degli organi giudiziari per favorire una applicazione soddisfacente, sotto il profilo della garanzia di tutela, delle disposizioni di legge esistenti.

La seconda relazione è stata esposta dal dott. **Massimo Scuffi**, Consigliere di Corte di Appello Civile di Milano, esperto di diritto industriale, il quale ci ha ragguagliato sulle ultime novità di rilievo processuale in materia di diritto di autore. In particolare, è stato evidenziato come, con le modifiche introdotte dalla legge 248/2000, siano state ridefinite ed ampliate le misure cautelari in materia di diritto di autore, con la previsione, tra l'altro, dell'inibitoria in via cautelare.

Le relazioni dei nostri ospiti, che ringraziamo nuovamente per aver accettato per la prima volta il nostro invito, sono state seguite con molto interesse dal numeroso pubblico in sala. Nutriti sono stati altresì gli interventi da parte dei soci presenti e del Chairman.

M. GRAZIA FIORI
(Socio AIGI)

Diritto all'informazione - Informazione del diritto

Seminario scientifico per i soci AIGI, Roma 18.12.2000 presso la Corte dei Conti via Baiamonti 6, Caserma Montezemolo

Autorità, Eccellenze, Signore e Signori, salve a tutti e grazie per essere qui. Prima di dare la parola al Presidente AIGI avv. **Ermanno Cappa** e, quindi, ai nostri illustri relatori, vorrei aprire idealmente "le porte di casa" assieme al nostro ospitante **Cons. Prof. Eugenio Schlitzer**, che ringraziamo. Porto inoltre i saluti del Presidente di Assoutenti e delle altre Entità con le quali AIGI sta collaborando (A.N.E.I.S., Infoquadri, I.M.Q., Transcrime, F.A.C.), cosa che - ricordo - sta determinando una estesa partecipazione associativa ed una vasta visibilità esterna.
Da parte mia vorrei solo dire poche parole per fornire una interpretazione - una chiave di lettura - dei presenti lavori.

Innanzitutto, un'avvertenza: *questo non è un convegno*, né una lezione universitaria; è un seminario scientifico, parte di un programma formativo.
Gli invitati che ci hanno fatto l'onore e il piacere di accettare di intervenire, forniranno brevi riflessioni sulla generale tematica indicata nell'invito.
E' previsto un "doppio giro di valzer": il primo di circa 10 minuti a persona, di circa 5 il secondo dopo un intervallo di 1/4 d'ora. Al riguardo prego il socio On. Presidente Cesare San Mauro di volerne presidiare la scansione temporale: essendo, infatti, i nostri illustri ospiti esponenti di istituzioni indipendenti, abbiamo pensato di interpretare l'autodichìa, non indicando un moderatore, ma lasciando all'autodeterminazione dei singoli l'organizzazione, che seguirà l'ordine alfabetico.
Le riflessioni che ci verranno fornite, non essendo peraltro giunti contributi dai colleghi, serviranno ad ingenerare in noi - GIURISTI D'IMPRESA - vari spunti che, poi, utilizzeremo nella nostra elaborazione della realtà e quindi nel ***nostro lavoro di ricerca di chiavi di lettura***.

La prima situazione, più generale, che sarà trattata è costituita dalle modalità di comunicazione della gestione del ruolo, attuata dalle varie istituzioni qui rappresentate. La "**Informazione**" e la sua **Comunicazione**, è questo il tema centrale del seminario, che ci vede oggi, qui, a discutere attorno ad un tavolo, presso una istituzione - quale la Corte dei Conti - che fa della "comunicazione, al Parlamento ed ai Cittadini" l'essenza della sua funzione costituzionale.
A ben vedere è questa la vera funzione dei **Giuristi di Impresa** quali cittadini, dipendenti, giuristi: fare da "**dotti tramiti**" tra la realtà pratica e la prassi aziendale, attraversando le possibili insidie delle regolamentazioni nazionali, comunitarie e internazionali.
Essi sono "tramiti", cioè mettono in comunicazione due mondi. Essi lo fanno al di dentro le loro realtà aziendali, ma anche attraverso la loro associazione nazionale. Infatti, che altro è la convenzione con **Assoutenti** e con l'**Autorità dei Servizi Pubblici Comunali**, se non un tentativo di costruire un canale di fruttifera comunicazione tra il mondo industriale e quello consumeristico?
Peraltro non è un mistero per nessuno che in determinati tempi e modi, le

Istituzioni possano acquisire - e, a volte, lo debbano, in base al disposto normativo - le argomentazioni dei rappresentati, a loro volta **portatori dei vari interessi coinvolti**. A tale proposito, ricordo come sia da tempo all'attenzione del Parlamento una P.d.L. in tema di attività di rappresentanza degli interessi, anche detta "lobbying", che tende ad incanalare giuridicamente e correttamente - come avviene in molti Paesi esteri - la attività svolta da vari soggetti e che, in estrema sintesi, concerne uno strumento di comunicazione e di connessione. Anche in tale funzione – più specifica e tecnicamente diversa da quella sopra ricordata – i Giuristi di Impresa possono avere un ruolo di "tramiti", traducendo in progetto normativo l'interesse aziendale, collaborando a far rientrare la propria Azienda nella realtà operativa nazionale ed internazionale, quasi a farla rimanere "incollata" al Sistema.

E questo, credo, sia un altro concetto importante "**Connessione**": oggi, in un mondo globale, tecnologicamente avanzato, si è sempre più inter-connessi. E questa Connessione, a volte forzata o addirittura forzosa, impone delle scelte; tra queste c'è quella delle Regole del Mercato. Mercato, però - come detto -, che non ha più limiti ben precisi, né fisici …Salvo quelli dati da professionalità e qualità.

Oggi, la Connessione comporta una sorta di "**Concorrenza in Rete**", estremamente difficile da gestire. Non ultimo perchè il "Tempo-uomo" non è uguale, ma inferiore, al "Tempo-macchina". Estremamente importante è, conseguentemente, che l'Impresa sappia e possa essere pienamente in linea, anche attraverso la congrua valutazione delle normative coinvolte nell'attività attuale o futura.

E qui vengo al secondo concetto, più tecnico: il Giurista di Impresa rappresenta, in sostanza, un traduttore: *traduce un dato in Informazione.*
E l'Informazione per l'Azienda direi che - in senso astratto - è sempre "giuridica", in quanto possiede una valenza utilizzabile da parte di chi deve compiere le scelte.
E' per tale motivo che noi giuristi d'impresa rivendichiamo uno specifico ruolo, abbinato ad una altrettanto specifica figura professionale, che non è quindi quella del legale in senso stretto, ma del consulente giurisperito.
Ritengo pertanto che l'alternativa ordinamentale sia: o essere considerati *legali a pieno titolo* - eventualmente inscrittibili in elenchi speciali - ovvero essere *esercenti una specifica professione intellettuale* e, come tale, avente titolo ad essere riconosciuta.

In effetti, a ben vedere, noi Giuristi di Impresa:

Come professionisti: 1) disponiamo di titoli ed esperienza necessari ed indispensabili per erogare servizi; 2) abbiamo il diritto di esercitare la nostra attività con le garanzie che la Costituzione prevede ed il dovere di prestarla con tutela del cliente (datore di lavoro), dei consumatori, dell'intero mercato;

Come dipendenti: 1) abbiamo requisiti formali (titoli, formazione) ed operativi (pratica aziendale, dialogo con alto management, condivisione di obiettivi / missioni) per richiedere una posizione specifica all' interno della struttura d'impresa, connessa al

ruolo svolto di "consulenti interni";
Come cittadini: 1) abbiamo interesse ad un Mercato del Lavoro privo di impedimenti al libero manifestarsi di professionalità e merito, con garanzie per lo Stato e per i Consumatori/Utenti;

Come associazione: 1) abbiamo i requisiti della rappresentatività significativa nazionale; 2) garantiamo la formazione e l'informazione degli associati; 3) effettuiamo attività di promozione della Cultura civica, giuridica e della qualità nella Società civile; 4) tra le altre attività, abbiamo sottoscritto convenzioni di collaborazione con Assoutenti (associazione nazionale degli utenti di servizi pubblici) e Autorità Servizi Pubblici Locali del Comune di Roma e stiamo per sottoscriverne alte con importanti entità rappresentative di Comunità di Utenti; 5) abbiamo in corso la procedura per la certificazione.

Mi si consenta, infine, di rammentare (spinto a ciò dalla mia nota megalomania) che già da secoli esiste questa figura e così nel 1500 non ci si meravigliava - a differenza di oggi - se un certo *d. Jeronimus de Carolis*, giureconsulto aquilano, fosse chiamato a servire a contratto prima come Potestà di Giustizia a Siena e poi come Pretore a Napoli.

Grazie di nuovo al nostro ospite, agli illustri invitati ed ai colleghi che sono intervenuti. Auguro buon lavoro, felice anno 2001.

Roma, 18.12.2000

CARLO C. CARLI
(Consigliere Nazionale, delegato alle Relazioni Esterne)

Certificazione di qualità aziendale

LE NORME - SERIE ISO 9000 - PER LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA' AZIENDALE "SCOPRONO" IL GIURISTA D'IMPRESA.

Il 2000 ha portato molte novità, tra di esse una nuova versione delle norme tecniche volontarie per la certificazione di Qualità delle organizzazioni e dei processi d'impresa: la norma ISO 9001-2000 VISION.

Tale norma è applicabile a tutti i processi aziendali, siano essi di produzione di beni o di servizi o di sola commercializzazione degli stessi e tale norma è applicabile, a partire dal 2001, in sostituzione delle vecchie norme di Qualità ISO 9001 e ISO 9002 eliminandone le differenze ed introducendo alcune novità tra le quali quella che coinvolge notevolmente i Giuristi d'Impresa. E' come se gli esperti di Qualità si fossero improvvisamente resi conto che un'impresa senza legalità non può che essere un'impresa senza Qualità.

Inoltre, poiché le norme di Qualità sono incentrate sui processi ed i processi non sono nulla senza chi li gestisce, le stesse norme di Qualità possono essere attuate solo individuando un Responsabile del processo - così detto tecnicamente "process owner" - con la nuova norma, quindi, risulta che un'impresa senza Responsabile Legale è un'impresa senza Qualità.

In considerazione di quanto sopra, l'articolo specifico della norma che riguarda i Giuristi d'Impresa non cita espressamente il responsabile Legale dell'Impresa perché è implicita, in base alle norme più generali sulla Qualità, l'indispensabile individuazione del "process owner", il quale nel nuovo specifico caso è indiscutibilmente il Giurista d'Impresa. Le premesse svolte sono necessarie per chi non fosse avvezzo a questo genere di norme tecniche relative ai processi aziendali di Qualità, al fine di far comprendere la reale portata delle poche righe specifiche che costituiscono l'articolo della norma relativo ai processi per il rispetto delle norme giuridiche, articolo che qui trascrivo interamente:

5.3 Requisiti di Legge.

L'organizzazione deve stabilire e mantenere una procedura per identificare ed avere accesso ai requisiti di legge che sono applicabili per gli aspetti di qualità dei prodotti e/o dei servizi.

Queste scarne righe, hanno in realtà uno sviluppo applicativo molto impegnativo per il "process owner", cioè, come detto, inevitabilmente per il Giurista d'Impresa, il quale, per poter superare l'esame ("Audit") del Certificatore di un Istituto di Qualità, dovrà operare secondo i principi dei processi di Qualità per lui assolutamente nuovi.

Il Certificatore di Qualità dell'organizzazione d'impresa non deve valutare le competenze personali del "process owner", ma deve verificare gli strumenti di aggiornamento e di comunicazione affinché l'eventuale sostituzione della persona non incida sulla Qualità del processo istituito.

Il Process Owner deve pertanto fornire la prova di come il Dipartimento *"identifica i requisiti di legge"* e di come qualsiasi funzione aziendale ha *"accesso ai requisiti di legge"*, in particolare:

- la posizione ben definita nell'organigramma della Società del Dipartimento Legale in rapporto alle altre funzioni aziendali, nonché l'elencazione chiara dei suoi compiti del Dipartimento Legale in relazione all'attività (prodotti/servizi) della Società;

- l'esistenza di un processo di aggiornamento dei codici/delle leggi deve essere provato da un documento giustificativo nel quale sia indicata la data di aggiornamento;

- l'esistenza di un processo di acquisizione delle novità normative in un settore specifico applicabile ai beni o servizi oggetto dell'attività dell'impresa deve essere supportata da idonea documentazione quali abbonamenti a riviste specializzate, idonea archiviazione e reperibilità della legge; il documento dovrà far certificare la data di aggiornamento delle informazioni (ciò vale anche per le "newsletter" interne, magari ricevute periodicamente via "e-mail", così come fanno nei grandi Gruppi);

- nel caso di utilizzo di "internet", per l'acquisizione delle informazioni, dovrà esistere un documento in cui si stabilisca la cadenza auspicata delle incursioni sui siti selezionati, nonché la registrazione delle ricerche effettuate al fine di un continuo controllo della regolarità delle azioni di aggiornamento,

- l'esistenza di un processo di informazione delle funzioni aziendali, selettivo per competenze e generale, processo anch'esso documentato e documentabile;

- l'esistenza di un obbligo per le funzioni aziendali di informare la funzione Legale di tutte le novità, azioni, operazioni che implichino una modificazione delle attività, tale da avere un impatto su "nuovi" requisiti di legge da rispettare; anche questo obbligo e la sua conoscenza da parte di tutte le funzioni aziendali deve essere documentabile per iscritto, nonché deve essere documentabile l'effettivo esercizio di tale obbligo di coinvolgimento attraverso, ad esempio, un registro riepilogativo delle nuove azioni e dei nuovi temi; infine, deve essere documentabile l'attivazione del Dipartimento Legale, ad esempio attraverso la conservazione dei "meeting report" con le azioni in via di svolgimento da effettuare o concluse.

Quelli elencati sono gli elementi fondamentali per la Certificazione del Dipartimento Legale di un'impresa.

A tal proposito non bisogna confondere tale tipo di certificazione di Qualità con quella sulle singole persone che si applica ai professionisti e si vuole applicare agli associati.

La nuova norma ISO 9001 - 2000 VISION va chiaramente nella direzione di un ulteriore fonte di riconoscimento dell'importantissimo ruolo del Giurista d'Impresa nell'ambito, appunto, dell'Impresa, del mondo economico e - considerando tutte quelle norme che applicate dalle imprese incidono sulla vita di tutti i cittadini (ambiente, tutela dei consumatori, ecc.) - nell'ambito della realtà economico/sociale Europea.

SILVIA BONACOSSA
(Socio AIGI Responsabile Sez. lombardia-Liguria)

Giuristi di Impresa e iscrizione all'albo in Europa

IL TEMA DELL'ISCRIZIONE DEI GIURISTI D'IMPRESA, in possesso del relativo titolo, all'Albo Avvocati è sempre "caldo", specialmente in ragione della nota disparità di trattamento tra Legali Interni "Pubblici" e "Privati". Si tratta di querelle rientrante nella più ampia questione della mancanza, in Italia, di un riconoscimento adeguato e formale dello STATUS di Giurista d'Impresa, per il quale l'Associazione si batte da anni. Si richiamano in proposito i vari interventi, scritti, convegni e dibattiti (si veda da ultimo lo stralcio di intervista del SOLE 24 ORE al Presidente Avv. Cappa pubblicata nella Rassegna Stampa). Sulla situazione in Europa, relativa all'iscrizione all'Albo, si è dato conto in varie occasioni dei dati raccolti in sede ECLA.

In questo numero di Aiginform troviamo interessante pubblicare il risultato di un'indagine condotta dal Collega Avv. Guariglia, componente il Consiglio Generale dell'Associazione, il quale ha svolto, attraverso i Suoi Corrispondenti Europei, una recentissima ricognizione.

BELGIO: la situazione è sostanzialmente identica a quella italiana. Il giurista di impresa manca del requisito dell"'indipendenza" ed è pertanto incompatibile con l'iscrizione all'albo. Risulta peraltro che l'ordine di Bruxelles, di lingua francese, si sia accordato con la locale associazione dei giuristi di impresa sul tema della riservatezza e che, a determinate condizioni, sia possibile svolgere la pratica forense all'interno dell'impresa. (*)

FINLANDIA: Il sistema è simile a quello svedese (cfr infra).

FRANCIA: anche qui sussiste l'incompatibilità, in base ad una legge del 1971. Peraltro la legge francese guarda al ruolo del giurista di impresa con indubbio favore, dal momento che un giurista di impresa con almeno otto anni di attività continuativa può iscriversi all'albo degli avvocati, dopo aver abbandonato il lavoro dipendente, anche senza aver superato il relativo esame di abilitazione.

GERMANIA: c'è una parziale incompatibilità, nel senso che chi abbia superato l'esame di avvocato può essere iscritto al relativo albo, però con la restrizione di non poter patrocinare cause ordinarie o arbitrali per conto del datore di lavoro.

GRECIA: come mi conferma il nostro corrispondente, la situazione è alquanto ibrida: gli avvocati devono aver superato l'abilitazione come condizione per l'iscrizione all'albo. L'iscrizione all'albo è incompatibile con lo status di lavoratore dipendente. In questo paese pertanto operano come giuristi d'impresa soggetti legati all'impresa stessa da un rapporto di mandato a tempo indeterminato, anziché di lavoro subordinato. Risulta che tale mandato, per ampiezza temporale, preavviso, periodo feriale, ecc. si risolva, in concreto, in una situazione che noi definiremmo "parasubordinata".

OLANDA/DANIMARCA: per quanto attiene l'Olanda il solo requisito per l'iscrizione all'albo è il superamento dell'esame di avvocato, non sussistendo in seguito alcuna forma di incompatibilità anche per quanto attiene il patrocinio in sede giudiziale. La situazione non è dissimile in Danimarca.

Forum

SPAGNA: non c'è alcuna incompatibilità fra lo status di lavoratore subordinato e l'iscrizione all'albo.

SVEZIA: come regola generale, vi è incompatibilità. Particolari "dispense" limitate nel tempo possono essere concesse dal locale Consiglio dell'Ordine.
Come nota aggiuntiva, apprendo dal corrispondente svedese, che nella vicina Norvegia non sembrerebbe sussistere alcuna incompatibilità.

REGNO UNITO: in generale non sussistono incompatibilità fra status di giurista di impresa ed esercizio della professione, così per i *sollicitors* come per i *barristers*, anche se per le *appearances* nei più alti gradi di giurisdizione sono richiesti particolari requisiti di esperienza/ampiezza del legal Department.

FRANCO GUARIGLIA
(Responsabile ad Interim Sez. Emilia Romagna AIGI)

(*) Si richiama il recente provvedimento, in Belgio (marzo 2000).

Pour rappel, la Loi du 1er mars 2000 créant un Institut des juristes d'enterprise instaure un statut légal pour cette profession, au même titre que d'autres professions - comme les avocats et les réviseurs d'enterprise. Ce statut prévoit notamment que:
- le titre de juriste d'enterprise est désormais protégé; seuls les membres de l'Institut sont autorisés à le porter;
- les avis rendus par le juriste d'enterprise, au profit de son employeur et dans le cadre de son activité de conseil juridique, sont confidentiels, à l'instar de ceux rendus par les avocats. Concrètement, les avis en question ne pourront être produits ou divulués dans le cadre d'une procédure ouverte devant des instances judiciaires ou administratives. Cette confidentialité relève de intéret général: en incitant les employeurs ç consulter davantage leurs juristes, en toute sérénité, sans crainte de voir les avis qui leur sont communiquées se retouner contre eus, elle favorise une application optimale du droit dans l'enterprise;
- les juristes d'enterprise sont soumis à des règles de dèontologie et de discipline, sous le controle d'instances disciplinaires.

Segnalazioni

INTERNATIONAL PRIVACY, PUBLICITY AND PERSONALITY LAWS

L'opera, in lingua inglese e con un taglio eminentemente pratico, prende in esame le norme sulla protezione dei dati personali e delle comunicazioni e sulla tutela dei diritti della personalità relativi al nome, dell'immagine e della riservatezza in 29 diversi ordinamenti giuridici, con il contributo di 43 autori (della sezione relativa alla normativa italiana è autore il socio AIGI Patrizio Menchetti). Gli ordinamenti presi in esame sono: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, India, Irlanda, Italia, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Singapore, Sud Africa, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA.

International Privacy, Publicity and Personality Laws
Edited by Michael Henry
Butterworths, London.
December 2000

I dati dell'indagine sull'utilizzo del giudizio arbitrale

La diffusione delle nuove tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione, la globalizzazione del mercato e il miglioramento del reddito pro capite hanno determinato un incremento vertiginoso delle relazioni commerciali intercorrenti tra tutti coloro che agiscono all'interno di tale mercato economico (imprese, consumatori, utenti). L'attuale situazione economica se da un lato costituisce un terreno fertile per la crescita economica degli Stati, e conseguentemente per il progresso individuale, dall'altro però, considerato il numero di soggetti e di interessi coinvolti, rappresenta un terreno fertile anche per il "fiorire" di liti commerciali che possono rallentare e danneggiare lo sviluppo delle imprese,

Le singole imprese consapevoli di ciò e soprattutto dei tempi lunghi della giustizia ordinaria, hanno iniziato a mostrare interesse verso soluzioni delle controversie ad essa alternative.

E' quanto è emerso dalle risposte ai questionari (**redatti dall'AIGI in collaborazione con la Camera Arbitrale di Milano**) date dai giuristi di impresa della sezione AIGI-Nord. Dall'analisi dei dati risulta che ben il 66% delle imprese interpellate ha fatto ricorso negli ultimi anni a strumenti alternativi al giudizio ordinario, in primis arbitrato e conciliazione, per risolvere sia controversie di ingente valore economico (oltre i 500 milioni, specie con altre imprese), sia di media/bassa entità (da 10 a 20 milioni, specie con utenti/consumatori).

Le imprese apprezzano i vantaggi peculiari delle procedure arbitrali e conciliative: non solo la rapidità (29%) ma anche la riservatezza (15%) che consente di non ledere l'immagine aziendale (6%) contrapponendosi alla pubblicità degli atti del processo ordinario e la salvaguardia dei rapporti con la controparte (16%), decisamente importante per la conclusione di ulteriori contratti. I vantaggi di un arbitrato amministrato da un'istituzione, quale ad esempio la Camera Arbitrale di Milano, rispetto ad un arbitrato ad hoc risultano inoltre noti alla quasi totalità delle imprese (85%): le maggiori garanzie sulla regolarità del procedimento e in particolare sulla scelta degli arbitri incaricati di dirimere la lite, l'assistenza logistica e amministrativa, l'efficacia del lodo, il controllo dei tempi sono alcune delle ragioni che hanno spinto l'87% delle imprese, fra quelle consapevoli delle differenze summenzionate, ad inserire nei loro contratti una clausola arbitrale facente riferimento ad una specifica istituzione arbitrale e nel 50% dei casi è stata citata la Camera Arbitrale di Milano.

Come principale difetto delle procedure arbitrali viene invece indicato il costo (30%), più elevato rispetto ad un giudizio statale: non va tuttavia dimenticato che il netto risparmio di tempo (la durata media di un arbitrato è di 10 mesi, mentre quella di un giudizio ordinario è di 6/7 anni) comporta anche un risparmio economico per l'impresa.

La Camera Arbitrale di Milano, azienda speciale della Camera di Commercio di Milano, da diversi anni offre alle imprese i servizi dell'arbitrato e della conciliazione garantendo, attraverso l'operato dei suoi funzionari, il rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, competenza degli arbitri/conciliatori, la regolarità e la riservatezza delle procedure.

Ma è soprattutto negli ultimi anni che sta aumentando il numero delle imprese che si rivolgono a tale istituzione per iniziare un procedimento arbitrale ovvero una conciliazione: ciò è indice del fatto che sta cambiando la mentalità delle imprese nell'affrontare le problematiche aziendali. Sulla loro apertura verso i nuovi metodi di giustizia ha certamente influito anche l'emanazione di recenti provvedimenti normativi (es. Legge sulla subfornitura 192/98, Disegno di Legge del Consiglio dei Ministri 16/6/2000

"Norme per l'accesso alla giustizia, per la risoluzione consensuale delle controversie e per l'abbreviazione dei tempi del processo civile") che prevedono esplicitamente il ricorso a tali metodi. Il sostegno dello Stato così come il trand e l'atteggiamento delle stesse imprese possono allora essere utili per la diffusione di una vera e propria cultura arbitrale e conciliativa non ancora affermatasi. Lo scopo di tale divulgazione è di avere una giustizia ordinaria, essi possono infatti contribuire ad "allegerire" il lavoro dei magistrati ordinari, riducendo i casi, purtroppo oggi ancora numerosamente presenti, di "*mala* giustizia".

RINALDO SALI
(Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale, Socio AIGI)

Quante controversie commerciali ha affrontato la sua azienda negli ultimi 5 anni?

• da 1 a10	23%
• da 11 a 30	11%
• oltre 30	66%

Qual è il valore economico più ricorrente di tali controversie?

Con altre imprese

• fino a 10 milioni	4%
• da 10 a 20 milioni	8%
• da 20 a 50 milioni	12%
• da 50 a 100 milioni	12%
• da 100 a 200 milioni	18%
• da 200 a 500 milioni	23%
• oltre 500 milioni	23%

Con consumatori/utenti/clienti

• fino a 1 milione	6%
• da 1 milione a 10 a10 milioni	19%
• da 10 a 20 milioni	19%
• da 20 a 50 milioni	17%
• oltre 50 milioni	39%

Quali motivazioni ti sembrano più valide per giustificare il ricorso a procedure di conciliazione/mediazione ? (possibili più risposte)

• maggiore soddisfazione della clientela	4%
• ragioni di immagine aziendale	6%
• vantaggi economici diretti per l'azienda (minori costi rispetto al giudizio ordinario)	16%
• possibilità di avere soluzioni dei problemi più rapide e perciò più economiche	28%
• presenza non obbligatoria di avvocati esterni	12%
• mentenimento di migliori rapporti con la controparte	17%
• riservatezza	14%
• altro	1%

Una tessera ... e via!
Ovvero l'impossibilità di essere normali

Cari Colleghi, Cari Amici,

sono onorato dell'impegno di fornire un breve contributo al "rinato" notiziario dell'Associazione, ne sono altresì contento perché ciò mi consente di dare voce a quanti mi hanno eletto (circa il 75% dei votanti) ed a coloro che direttamente rappresento quale responsabile della Sezione Centro (200 soci, pari a circa il 25% degli attuali iscritti). Cercherò pertanto di essere coinciso, ma anche "implacabile".

Innanzitutto desidero chiedere a quanti leggeranno il presente documento, di iniziare a far sentire la propria voce: domande, critiche, suggerimenti. A chi? al proprio Segretario Sezionale, ai Soci facenti parte degli Organi associativi, alla Segreteria, ad altri Soci.

E' ora che i Soci si destino dai propri sogni e guardino il destino dell'Associazione, oggi - più di prima – al centro del dibattito dottrinale, istituzionale e parlamentare in tema di riforma delle professioni, regolamentate o meno.

Nella stessa direzione ricordo che - ai sensi del Regolamento interno – i Soci debbono fornire, essi stessi, le eventuali modifiche al proprio indirizzo conosciuto dalla Segreteria.

Secondariamente, vorrei ribadire quelli che - dal mio punto di vista – dovrebbero costituire le linee guida dell'Azione Associativa.

Certamente:

1) perseguire l'affermazione normativa della figura professionale del Giurista d'Impresa;
2) perseguire il riconoscimento della funzione rappresentativa e certificativa dell'Associazione.

Ma anche:

3) costruire l'Associazione come un vero "contenitore tecnologico", utile sia ai "fini interni" - vedasi, ad esempio, la ricerca di personale, la formazione o l'informazione - e sia ai "fini esterni" - come la predisposizione di progetti normativi di vario argomento giuridico, o la fornitura di consulenza.
4) implementare i servizi ai soci: possono esser vari, dalla certificazione alla creazione di C.A.F., dalla fornitura di pareri per problemi specifici alla definizione di convenzioni in campo assicurativo, bancario e perfino sportivo.

Tengo a sottolineare che, quanto da me già affermato e qui ribadito, è stato anche variamente detto da molti Soci in tante occasioni, ma è pure esplicitamente insito nello *Statuto associativo* e nel nostro *Codice di Auto-disciplina* (documenti che tutti i Soci dovrebbero già avere).

Per altro ritengo doveroso sottolineare che le grandi linee del mio presente intervento, richiesti dal nostro presidente, gli sono state preventivamente da me esternate, esse inoltre facevano già parte della mia relazione che ho avuto modo di leggere durante la scorsa Assemblea Sociale di Giugno 2000, nell'ambito delle "Comunicazioni del Presidente".

In terzo luogo, vorrei richiamare l'attenzione del lettore su una situazione oggi in evoluzione, non priva di elementi di criticità, ma piena di quei germi indispensabili per una rigogliosa crescita. Mi riferisco alla vita delle Sezioni e, più in generale , alla situazione della compartecipazione gestionale e condivisione dei valori da parte del maggior numero possibile di Soci.

A tale proposito il precedente Consiglio - dietro mio studio e proposta e con l'insostituibile ed

esperto apporto del Presidente - ha intelligentemente posto in essere alcune Convenzioni tra AIGI ed altre entità (Autorità Servizi Pubblici del Comune di Roma e AssoUtenti) che hanno comportato la creazione - finora solo formale - di Gruppi di Studio Provinciali a composizione mista (socie non). Tale meccanismo avrebbe dovuto comportare un supporto operativo valido e concreto, proprio per quei fini citati al precedente paragrafo. Ma quanti Soci - da me, peraltro, più volte informati e sollecitati - hanno operativamente risposto? Per ora molto pochi. (Chi vuole, chieda!).

Nello stesso senso devo ricordare che lo Statuto associativo opportunamente prevede - oltre la possibile costituzione di Uffici locali - la ripartizione pro quota e proporzionale delle entrate associative a ogni sezione, proprio al fine di consentire le necessarie iniziative. Solo così, infatti, la proprosta di iniziative e la loro propulsione potrebbe avvenire anche "dal basso" e non più solo "centralmente", e anche anche se - a mio avviso -un coordinamento sarebbe sempre necessario ed opportuno.

Ma quanto è stato speso dalle Sezioni?(o si è potuto spendere) Molto poco! E quante iniziative sono state promosse a livello sezionale? Poche e sporadiche! Inoltre, mi si permetta di osservare, alcune Sezioni brillano per la loro "trasparenza".

Cari Soci, attenzione: di quello che accade - ammesso che io sia un fedele "araldo" - è colpa anche e soprattutto Vostra. O meglio: di tutti noi, in qualità di "Soci".

Vorrei inoltre fare un accenno ad un'importante questione oggi sul tappeto della discussione interna, quella dell'individuazione dei requisiti per l'ammissione all'AIGI. Per quanto concerne la qualità per divenire Soci Ordinari: nulla quaestio. Personalmente ritengo altresì importante che quanto prima possano far parte dell'Associazione i "Soci sostenitori" come espressamente previsto dallo Statuto. Infatti, una sempre maggiore presenza di qualificati professionisti del diritto - siano o meno laureati in legge, siano o meno dipendenti interni di un'azienda - non può che arricchire culturalmente e tecnologicamente il nostro Sodalizio, oltre a fornirgli una ancora maggior presenza nella Società Civile, che tanto ci necessita per recuperare una visibilità esterna che (al contrario di ora) non è stata - ritengo - sufficientemente al centro delle attenzioni associative.

Concludendo queste mie riflessioni - spero fattive e propositive, ma comunque a carattere enunciativo ed ossequiose della volontà del Consiglio e della Assemblea di cui il primo è l'espressione - devo confessare che sono stato proprio tra quei soci definibili "dormienti" (per così dire: *"una tessera ...e via!"*) benché iscritto dal 1984.

Tuttavia, come per gli altri Soci, di certo non tutta mia è stata la responsabilità di quella che era la personale insoddisfazione e carenza di motivazione. Insoddisfazione rappresentata - soprattutto - dal non vedere coronato il desiderio di iscrizione ad un elenco speciale ....*"impossibilitati ad essere normali!"*

Cari Colleghi, Cari Amici, credo di esser stato sufficientemente esplicito, resto comunque a disposizione per ogni informazione o collaborazione. Vi giunga quindi il mio cordiale saluto e l'auspicio di vederVi fiduciosi protagonisti di questa realtà e di questo sogno che è l'AIGI.

CARLO C. CARLI
(Consigliere Nazionale, delegato alle Relazioni Esterne)

Master "Ezio Corfiati"

Master per Giuristi di Impresa Ezio Corfiati

Il Master è iniziato e procede secondo programma. Gli iscritti al Master completo sono 35; al primo modulo partecipano tre persone, due al secondo e 8 al terzo.
E' stata asegnata una borsa di studio per l'intero ammontare tramite "Corriere Lavoro".

Obiettivi
Il programma è nato in collaborazione tra AIGI e CEGOS ed è rivolto ai laureati e ai laureandi delle Facoltà di Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Economia e Commercio che intendano intraprendere la carriera di Giurista d'Impresa; il Master interessa anche i dipendenti aziendali che, ricoprendo tale funzione, intendano migliorare la propria professionalità.

Il percorso formativo fornisce gli strumenti idonei per sviluppare le tecniche organizzative ed accrescere le competenze e le capacità manageriali del giurista d'impresa, permettendogli di integrarsi completamente nella propria realtà aziendale.

I docenti sono professionisti del settore e membri AIGI, la loro conoscenza diretta delle problematiche aziendali e le loro elevate competenze scientifiche e professionali sono garanzia della qualità ed efficienza del corso.

Moduli Formativi
• I Modulo: Diritto Societario
• II Modulo: Diritto Internazionale - Proprietà industriale - Concorrenza
• III Modulo: Contrattualistica
• IV Modulo: Diritto del Lavoro - Diritto Ambientale - Appalti

Percorso formativo, logiche ed obiettivi di apprendimento
Le metodologie didattiche utilizzate prevedono una forte interattività tra i partecipanti e il corpo docente. Verranno discussi molti casi aziendali e l'aspetto pratico del Master sarà sottolineato dal ricorso ad esercitazioni utili per verificare il corretto apprendimento dell'argomento trattato.
Grazie al Protocollo d'intesa tra SportelloStage - Regione Lombardia (C.I.T.E. di Milano) e Cegos il percorso formativo prevede, a fine Master, l'effettuazione di stage presso primarie aziende nazionali ed estere.

Durata
Inizio: 19 aprile 2001 - Fine: 6 luglio 2001
Le giornate di formazione si terranno il venerdì e il sabato.
Sede: Milano

Programma:
I° MODULO - DIRITTO SOCIETARIO
• Piano di sviluppo dei contenuti.
• Cenni sull'organizzazione delle imprese.
Relatore: Enzo Pulitanò

Data inizio: 19-04-2001

LA FIGURA ED IL RUOLO DEL GIURISTA DI IMPRESA
- La mission del giurista di impresa.
- Tipologia e campi di attività.
- Il ruolo del giurista di impresa e la sua partecipazione ai processi decisionali ed alla operatività dell'impresa: come fornire un servizio e supportare gli interessi aziendali creando valore aggiunto.
- I rapporti con le funzioni aziendali e col mondo professionale.
- La deontologia.
- Manager o Avvocato ? Generalista o specialista ?
- La opportunità di introdurre una disciplina normativa della figura professionale.

Relatore: Ermanno Cappa
Data inizio: 19-04-2001

DIRITTO SOCIETARIO
- La Società

Struttura ed organizzazione di una società e di un gruppo di società.
- I diversi tipo di azioni; in particolare le azioni privilegiate e le azioni di risparmio.
- Gli organi sociali ed il loro funzionamento; i verbali.
- La società di revisione.
- I rapporti fra controllante e controllate; i conflitti di interesse.
- Lo statuto.
- I patti parasociali.
- Il sistema delle deleghe di poteri (anche come strumento di gestione).
- Le responsabilità degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione.
- Le operazioni societarie.

Relatore: Enzo Pulitanò

Lavoro di gruppo:
- Redazione di un verbale di consiglio
- Commento di uno statuto sociale
- Discussione di un patto parasociale

Data inizio:20-04-2001

La Corporate governance
- Inquadramento normativo.
- La legge Draghi ed il controllo interno.
- I revisori esterni.
- Il Codice di autodisciplina delle Società Quotate.
- Le informazioni di Mercato.

Il nuovo ruolo del Collegio Sindacale.
- La situazione italiana ed il progetto di riforma del diritto societario.

Relatore: Francesco Zen

Lavoro di gruppo:
Analisi di un caso di OPA obbligatoria
Data inizio: 21-04-2001

L'informazione societaria
- Il bilancio, Il bilancio consolidato.
- Diritto penale societario: cenni; in particolare il falso in bilancio e l'insider trading.
- La responsabilità penale di amministratori e sindaci. Modalità e limiti della delegabilità di responsabilità penali da parte degli amministratori.

Relatore: Enzo Pulitanò

Lavoro di gruppo:
Lettura di un bilancio; commento
Data inizio: 27-04-2001

II° MODULO - DIRITTO INTERNAZIONALE PROPRIETA'INDUSTRIALE CONCORRENZA

- La proprietà intellettuale ed industriale
- Marchi e brevetti.
- Marchio comunitario, OMPI e nazionale.
- Brevetto di invenzione e modello ornamentale.
- La proprietà intellettuale e la new economy.
- La tutela della proprietà intellettuale.
- I diritti di sfruttamento della proprietà intellettuale.
- I contratti di licenza.

Relatore: Giovanni Tretti

Lavoro di gruppo:
Discussione e redazione di un contratto di licenza
Data inizio: 28-04-2001

La concorrenza sleale
- Le fattispecie tipiche e atipiche di concorrenza sleale.
- Le pratiche restrittive della concorrenza.
- L'autodisciplina pubblicitaria.

Relatore: Giancarlo Del Corno

Lavoro di gruppo:
- Discussione di casi giurisprudenziali
- Discussione su una decisione dell'Autorità
- Discussione su una decisione del Giurì dell'Autodisciplina Pubblicitaria

Data inizio: 28-4-2001

La normativa anti-trust
- L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la disciplina nazionale.
- Le operazioni soggette all'obbligo di comunicazione: concentrazioni e intese .

• Brevi cenni comparativi sulla disciplina europea: come e quando si applica.
• Problemi pratici: come tutelare gli interessi dell’azienda nel rispetto della normativa anti-trust.
Relatore: Gianluca Ghersini

Lavoro di gruppo:
• Analisi del Formulario e compilazione di una comunicazione
• Discussione su una decisione dell’Autorità
Data inizio: 11-05-2001

Il diritto internazionale
• Compravendita internazionale di beni mobili, (Convenzione di Vienna 1980).
• Rischi e spese di trasporto nelle compravendite internazionali.
• Contratto di agenzia, franchising, concessione di vendita con controparti residenti in stati esteri.
Relatore: Stelio Campanale

Lavoro di gruppo:
Discussione di un caso di individuazione di legge applicabile
Data inizio: 12-05-2001

La legge sulla privacy
• La tutela dei dati personali.
• Come si gestisce in azienda il problema della privacy.
Relatore: Luca Bonzanini:

Lavoro di gruppo:
Creazione di un documento di informativa e consenso
Data inizio: 12-05-2001

Il diritto bancario
• Le leggi del mondo bancario.
• Esigenze di protezione pubblica e privata: in particolare la trasparenza
• bancaria ed i diritti dei clienti.
• Il segreto bancario (esiste ancora ?).
• Il dilemma del giurista e l’inadeguatezza delle leggi.
• I reati bancari e gli strumenti di prevenzione. Le norme antiriciclaggio.
• Il fenomeno dell’usura
• Il ruolo del giurista di impresa nell’ambito della banca.
Relatore: Ermanno Cappa

Lavoro di gruppo
Commento di un caso pratico
Data inizio: 18-05-2001

III° MODULO - LA CONTRATTUALISTICA
Inquadramento generale
• Come si costruisce un contratto: interfunzionalità, obiettivi, priorità e flessibilità di negoziazione.
• Il contratto come strumento di organizzazione aziendale.
• Il valore aggiunto chiesto al giurista di impresa.
• Come si redige un contratto: “a lawyer’s contract or a “merchant’s contract”?
• Il contratto come strumento di business.
• Il contratto come strumento di comunicazione.
• Tecniche di redazione contrattuale.
• Come prevenire/limitare i rischi di inadempimento.
• Esempi di tecniche di redazione alternative.
• Come prevenire i rischi di responsabilità precontrattuale.
• Come si negozia un contratto: approccio equilibrato v. approccio aggressivo.
Relatore: Marco Bianchi

Lavoro di gruppo
Definizione dello schema di uno specifico contratto.
Data inizio: 18-05-2001

A) LA CONTRATTUALISTICA E IL COMMERCI
• I contratti del commercio
• La struttura del mercato in Italia e in Europa.
• La riforma del commercio in Italia: il decreto Bersani.
• I modelli organizzativi della distribuzione commerciale.
• I modelli contrattuali tradizionali: il contratto di somministrazione, contratto estimatorio, contratto di agenzia.
• Le figure contrattuali moderne: la concessione di vendita, il franchising.
• Il commercio elettronico (cenni).
Relatore: Marco Saponara

Lavoro di gruppo:
Redazione di un contratto commerciale
Data inizio: 19-05-2001

I contratti con i fornitori
• I contratti di fornitura di beni e di servizi strumenti di competitività:
• l’esigenza di qualità e tempestività della fornitura.
• I contratti di fornitura nel contesto del decentramento produttivo: partnership, outsourcing, subfornitura.
• Il contratto di fornitura OEM (Original Equipment Manufacturer). I diritti di proprietà industriale.
• Strumenti contrattuali: l’Accordo Quadro, gli ordini,

il sistema E.D.I. (Electronic data interchange).
• Le contestazioni con i fornitori.
• Il danno: approccio giuridico e commerciale. La transazione.
Relatore: Bruno Felice Duina

Lavoro di gruppo
• Esame di modelli contrattuali
• Come si costruisce la transazione
Data inizio: 25-05-2001

I contratti informatici
• L’evoluzione del mondo delle telecomunicazioni.
• Cenni sui diritti di proprietà intellettuale ed industriale.
• In particolare: inquadramento generale della disciplina del software.
• I contratti di sviluppo, licenza d’uso e manutenzione del software.
• I contratti di outsourcing, disaster recovery.
• I contratti telematici e delle comunicazioni: problemi giuridici e difficoltà pratiche. In particolare il documento elettronico e la firma digitale.
Relatore: Patrizio Menchetti

Lavoro di gruppo
Negoziazione di un contratto di sviluppo e hosting di un web-site
Data inizio: 26-05-2001

La protezione del consumatore
• Inquadramento normativo.
• La responsabilità delle imprese.
• Le clausole vessatorie.
• La gestione del contenzioso con i consumatori: il punto sulla giurisprudenza.
Relatore: Fulvio Franzini

Lavoro di gruppo
Commento di un contratto con clausole vessatorie, ricerca di soluzioni alternative
Data inizio: 01-06-2001

B) LA CONTRATTUALISTICA SOCIETARIA
Compravendita di partecipazioni
• Come si tratta l’acquisto o la vendita di una partecipazione. La necessità che il giurista di impresa prenda parte attiva alla negoziazione.
• La negoziazione e la due diligence. Il coordinamento fra esigenze legali ed economiche: in particolare gli aspetti fiscali.
• La discussione del testo: tecniche di sviluppo e di redazione del regolamento contrattuale.
• L’oggetto del negozio, le obbligazioni del venditore e dell’acquirente, le garanzie.
• Tecniche di determinazione / adeguamento del prezzo.
• Le necessarie flessibilità.
• Gli allegati contrattuali.
• Come si organizza il closing.
Relatore: Enzo Pulitanò

Lavoro di gruppo
Negoziazione di un contratto di compravendita di una partecipazione
Data inizio: 02-06-2001

I contratti di Joint-Venture
• Definizione di Joint Venture.
• Gli obiettivi di una Joint Venture: una alleanza di lunga durata per il raggiungimento di obbiettivi economici condivisi.
• Gli accordi a livello nazionale ed internazionale.
• Il ruolo del giurista d’impresa.
• Le fasi della negoziazione.
• La negoziazione del testo contrattuale.
• Struttura di un contratto di Joint Venture - Check List ed esempi di clausole commentate.
• Come costruire una Joint Venture di successo? Suggerimenti pratici.
Relatore: Marco Bianchi

Lavoro di gruppo
• Discussione di un Joint Venture Agreement
Data inizio: 08-06-2001

C) LA CONTRATTUALISTICA FINANZIARIA
I contratti bancari e la tutela del contraente debole
• La concorrenza come forma di tutela
• Consumatori ed investitori
• Clausole abusive
• Credito al consumo
• La specificità del commercio elettronico nell’attività bancaria
Relatore: Luca Bonzanini

Lavoro di gruppo
Analisi di un contratto
Data inizio: 09-06-2001

Il project financing
• Differenza tra finanza tradizionale e finanza di progetto.
• L’analisi dei rischi. Strutturazione contrattuale di

un'operazione di project financing ed individuazione delle garanzie.
• Cenni sul project financing nel settore dei lavori pubblici: la Merloni ter.
Relatore: Carola Antonini

Lavoro di gruppo
Analisi dei contratti di un'operazione di project financing nel settore elettrico.
Data inizio: 15-06-2001

IV MODULO - APPALTI-DIRITTO AMBIENTALE- DIRITTO DEL LAVORO

Gli Appalti
La partecipazione a gare per l'aggiudicazione di forniture.
• Tipologia di gare e principali caratteristiche.
• La documentazione necessaria
• Il raggruppamento temporaneo di imprese ed il subappalto.
• La trasparenza ed il diritto di accesso.
• Il contratto con l'ente pubblico a seguito dell'aggiudicazione.
Relatore: Silvia Bonacossa

Lavoro di gruppo
Analisi di un bando e preparazione di un'offerta
Data inizio: 16-06-2001

Il diritto ambientale
• Nozione di "Ambiente": definizione nella legislazione e nella giurisprudenza.
• Riferimenti costituzionali e fonti.
• Competenze: l'Amministrazione centrale dello Stato, il Ministero dell'Ambiente, le Agenzie (ANPA e ARPA), la Regione, gli altri enti locali, gli enti strumentali (Aziende e Consorzi).
• La conservazione e la difesa dell'ambiente.
• Il recupero ambientale.
• Gli strumenti: l'attività autorizzata, l'attività di controllo, l'attività repressiva, la VIA, il danno ambientale, i provvedimenti d'urgenza.
• Istituzioni e partecipazione dei cittadini.
Relatore: Teodoro Bellia

Lavoro di gruppo
Costruzione di un sistema di delega di responsabilità
Data inizio: 22-06-2001

Il diritto del lavoro e l'impresa
• La disciplina del rapporto di lavoro: come si instaura e si gestisce un rapporto di lavoro subordinato.
• Le leggi speciali.
• Nuove forme di rapporto di lavoro.
• La contrattazione collettiva nazionale e aziendale.
• Il contenzioso del lavoro.
• Il ruolo del giurista di impresa nella gestione delle problematiche giuslavoristiche.
Relatore: Salvatore Poloni

Lavoro di gruppo
• Formulazione di una contestazione disciplinare e simulazione dell'intero procedimento
• Esame di un caso di comportamento antisindacale
Data inizio: 23-06-2001

Il contenzioso
• La gestione del contenzioso: arbitrato e conciliazione
• Arbitrato: definizione; scelta fra arbitrato amministrato e arbitrato ad hoc; modalità di redazione della clausola arbitrale; efficacia del lodo e sua "circolabilità" a livello internazionale.
• Conciliazione: definizione; svolgimento del tentativo di conciliazione; il ruolo del conciliatore; prospettive future della conciliazione in Italia.
Relatore: Stefano Azzali

Lavoro di gruppo
Casi pratici di analisi di convenienza
Data inizio: 6-07-2001

CONCLUSIONI
Relatore: Ermanno Cappa

Tavola rotonda, con interventi di quattro docenti e due rappresentanti dei partecipanti.
Discussione generale
Data inizio: 6-07-2001

Moduli formativi e costi:
• I Modulo: 3.200.000 + IVA
• II Modulo: 2.400.000 + IVA
• III Modulo: 5.400.000 + IVA
• IV Modulo: 2.800.000 + IVA
• Intero Master: 8.800.000 + IVA

Informazioni

Dr.ssa Micaela Calzetta
Centro Studi e Ricerche Cegos

Tel.02-80672.368 - Fax. 02.720223411
e-mail micaela.calzetta@cegos.it

Relazione del Convegno di Venezia del 9/12/2000

Venezia
Sala Convegni
Ordi ne degli Avvocati,
via S. Croce 494,
19 dicembre 2000
Con il patrocinio
dell'Ordine
degli Avvocati
di Venezia
e in collaborazione
con l'A.I.G.I.

"RISCHI LEGALI DEL COMMERCIO ELETTRONICO: GIURISTI D'IMPRESA, AVVOCATI E NOTAI A CONFRONTO A VENEZIA"

Nella Sala Convegni dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, il 19 dicembre scorso si è svolto un interessante convegno dal titolo "**I rischi legali del commercio elettronico**", che ha visto la partecipazione tra i relatori di giuristi d'impresa, avvocati e notai. Il convegno è stato organizzato con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia e in collaborazione con l'A.I.G.I.

Si tratta della nostra prima collaborazione con l'IPSOA (e alla Dott.ssa Garfagnini ed alla Dott.ssa Armini, del comitato organizzatore, vanno per questo i nostri ringraziamenti) editore da sempre molto vicino al mondo forense e delle professioni in genere e che mostra interesse ad estendere il suo campo di azione al campo del diritto d'impresa.

E' importante esser riusciti ad organizzare ancora una volta un'iniziativa comune con l'Ordine degli avvocati, dimostrando, in un momento nel quale è all'orizzonte la riforma della professioni e degli Ordini, la necessità e la volontà di far cadere qualche steccato e avviare invece una collaborazione scientifica e professionale comune,

Il commercio elettronico è un argomento di estrema attualità posto che si tratta di una formidabile occasione per lo sviluppo economico delle imprese e per la globalizzazione dei mercati (molte sono le aziende, soprattutto nel Padovano, che si sono aperte alla New Economy). Ma proprio la virtualità di internet, con le sue caratteristiche d'immaterialità e di delocalizzazione, ha diffuso tra operatori economici (e purtroppo siamo in grado di constatarlo nella nostra attività quotidiana) la convinzione che in internet tutto sia lecito. Si tratta, invece, di una realtà molto diversa perché Internet, se da una parte ha provocato una reale rivoluzione nel panorama giuridico, dall'altro, come noto, non è affatto esente da obblighi e divieti, talvolta diversi da paese a paese. La giornata di studio voleva appunto essere un momento di aggiornamento e di riflessione sulle problematiche giuridiche sottostanti a questo fenomeno.

Gli argomenti sul tavolo erano, per così dire, "gustosi", dato che si trattava di una delle prime occasioni per fare il punto della materia dopo l'emanazione della nuova Direttiva europea dell'8 giugno scorso, direttiva destinata a rivedere molte delle certezze finora acquisite.

Ha destato molto interesse tra gli altri l'intervento su "**Contratti telematici e firma digitale**" del notaio livornese **Dr. Mario Miccoli**, autore di uno dei primi testi (Edizioni Ipsoa) sull'argomento. Il commento sulla normativa della firma digitale ha messo a nudo pregi e difetti della natura della nuova firma digitale, che si rivela una pò firma ed un pò sigillo e la sua differenziazione con altre false firme elettroniche che hanno una mera valenza di un codice di accesso.

Utile la riflessione ripresa nel dibattito finale sul valore probatorio dei documenti elettronici e, in particolare, dei contratti on line.

Altro aspetto importante affrontato è quello del coordinamento della normativa sulla firma digitale con la nuova Direttiva Europea dell'8 giugno scorso sul commercio elettronico, che prevede anche la possibilità giuridica di altri tipi di firma elettroniche (che danno però minori garanzie di affidabilità), aspetto, quello comunitario, poi ripreso dal nostro **Carlo Carli** (Responsabile delle Relazioni esterne dell'Aigi) profondo conoscitore, per diretta esperienza professionale, delle logiche e dinamiche con cui si muovono le organizzazioni internazionali.

Di taglio più spiccatamente specialistico è stato poi l'intervento dell'**Avv. Francesco Di Carlo**, che ha illustrato le peculiarità del commercio elettronico nel settore finanziario e bancario, con la sua normativa speciale, molta della quale consistente in provvedimenti delle Autorità di controllo.

Altro aspetto trattato: quello dei problemi legati a forma e contenuti dei contratti in questo settore. Un tema specialistico, è vero, ma di rilevante portata economica se, come riportano alcune statistiche, questo è uno dei campi della New Economy che cresce senza cedimenti.

Allo scrivente è stato riservato il compito di rammentare le principali normative applicabili in Italia al Commercio elettronico, normative che, appunto, smentiscono quell'idea di Far West, che hanno ancora alcuni operatori. Da giurista d'impresa ho proceduto ad illustrare le normative riguardanti le diverse fasi della nascita di un sito commerciale in internet (gli allacciamenti alla rete, i permessi commerciali, i contratti, le norme a protezione del consumatore, la privacy, la giurisdizione) per poi soffermarmi su uno dei settori economicamente più promettenti, quello della pubblicità on line.

La pubblicità on line è un settore che suscita molteplici problemi giuridici, che spaziano da quello di adeguare le condizioni contrattuali a nuove forme di pubblicità, come la vendita dei c.d."banner", a quello di stabilire i limiti della responsabilità dei provider, un tema quest'ultimo sul quale la discussione è particolarmente vivace in vista della prossima attuazione della già citata Direttiva Europea dell'8 giugno 2000, che ha stabilito diversi gradi di responsabilità per i provider ed ora anche per la recente approvazione della Legge n. 62/2001 di riforma dell'editoria, che ha equiparato gli editori on-line a quelli cartacei.

A chi si occupa dei problemi giuridici legati ad internet segnalo un prossimo appuntamento: il seminario promosso dall'ISDACI (Istituto per la Diffusione dell'Arbitrato e del Diritto Commerciale Internazionale) su "Diritto d'Autore e marchi in Internet" che si svolgerà l'8 maggio a Milano, presso il Palazzo Affari ai Giureconsulti in via Mercanti 2 con la partecipazione di relatori illustri come il Prof. Ugo Draetta, Il Prof Carlo Luigi Ubertazzi, l'Avv. Franceschielli; l'Avv. Bianca Maria Gutierrez, l'avv. Patrizio Menchetti (socio Aigi). A rappresentare i giuristi d'impresa ci sarà anche Luigi Gerli, Responsabile dell'Ufficio legale della Rinascente oltre allo scrivente.

GIANMARIA D'AMICO
(Membro Collegio Revisori AIGI)

Corsi per Giuristi di Impresa

Organizzati in collaborazione con l'AIGI

Milano
A.I.G.I. Cegos

"II° Ed. Master per Giuristi di Impresa Ezio Corfiati"
Durata aprile 2001 - luglio 2001
Quota di partecipazione Corso intero: Lit. 8.800.000
posti disponibili: 35
Segreteria: tel. 02-80672368 - email: micaela.calzetta@cegos.it

---

ROMA
Presso la LUISS
Scuola di Management

"XIII Ed. Corso Base per Giuristi d'Impresa"
Numero Moduli: 6
Durata marzo 2001 - luglio 2001
Quota di partecipazione Corso intero: Lit. 10.000.000
singolo seminario: Lit. 2.500.000
Segreteria: tel. 06/85222380 Fax 06/85222423 - e-mail: giovani laureati@lma.it

---

MILANO
Presso l'Università Bocconi

"XVII Corso di Perfezionamento per Giuristi di Impresa"
Durata ottobre 2000 - giugno 2001
Quota di partecipazione Corso intero:Lit. 6.500.000
posti disponibili: 30
Segreteria: tel. 02/5836.5209

BOLOGNA
Presso Università
degli Studi di Bologna

"XVIII Corso di Perfezionamento per Giuristi di Impresa"
Durata novembre 2000 - ottobre 2001
Quota di partecipazione Corso intero: Lit. 4.600.000
posti disponibili: 20+5 (riservati a cittadini stranieri)
Segreteria: tel. 051-2094050/051/052 - www.spisa.unibo.it

CASTELLANZA
Presso LIUC

"II Ed. Master Economia e Diritto dell'Impresa"
Durata febbraio 2001 - novembre 2001
Quota di partecipazione Corso intero: Lit.12.000.000
Segreteria: tel. 0331-572398

TORINO
Presso la Scuola
di Amministrazione
Aziendale

"II Ed. Master Economia e Diritto dell'Impresa"
Durata settembre 2000-settembre 2001
Quota di partecipazione Corso intero: Lit. 13.000.000+IVA
posti disponibili: 30
Segreteria: tel. 011-6399306

BARI
Scuola di Formazione
Manageriale MCM

"VI Ed. Master per Giuristi di Impresa & Human Resources Manager"
Durata settembre 2001 - dicembre 2001
Quota di partecipazione Lit. 8.900.000
posti disponibili: 25
Segreteria: tel. 080-5315834 - e-mail: info@mcmeventi.com - www. mcmeventi.com

E' **DISPONIBILE IN SEGRETERIA** l'ottima monografia del Socio Fondatore ALBERTO UGONA "**Il Giudice di Pace nell'accertamento del danno da circolazione stradale: Frontiere nella liquidazione del danno alla persona**", Atti del Convegno Ufficio Giudice di Pace di Torino. ANIA 22 giugno 99.

Scheda variazione dati

Modulo da inviare a mezzo posta o telefax n.0286995214 o e-mail segreteria.aigi@aigi.it a:

AIGI - Piazza Bertarelli 4 - 20122 MILANO

cognome _____ nome _____

azienda di appartenenza _____

posizione nell'azienda* _____

altri titoli/specializzazione professionale: * _____

recapito:
Via _____ n. _____

cap. _____ città _____ Prov. _____

Telefono _____ Fax _____ E-mail: _____

settore merceologico dell'azienda _____

altre informazioni* _____

Firma _____

*se si ritiene opportuno.

Nuovi Soci

Diamo il benvenuto ai nuovi soci ordinari, accolti nell'AIGI nel Duemila e nel primo trimestre del 2001.

Lombardia/Liguria

ARCOZZI	Patrizio
ASSI	Paola
BARCA	Cristina
BRUGNETTI	Walter
CENTRA	Antonella
COLASANTI	Fabio
CONELLI	Maria Elena
CONTI	Monica
DARDANO	Anna Luciana
EVANGELISTA	Patrizia
FAGIOLI	Giancarlo
FALBO	Gina
FARINA	Elena
FERRARI	Alessandra
FIORANI	Elena
GALIZZI	Pietro
GHERARDI	Monica
GOGGI	Giuseppe
GOGGI	Alberto
LEOPIZZI	Andrea
LEVA	Tiziano
LOMBARDI	Daniele
MANGANO	Daniela
MARTENA	Elisa
MONTANARO	Itala
NASI	Ugo
PASCALE	Maurizio
RESTANO	Claudia
SALIERNO	Fabio
SALMOIRAGO	Luca
SIMONI	Mauro
SOLINAS	Noemi
SOMASCHINI	Tiziano
SOTTILE	Francesco
TOMMASI	Francesco
VICARIOTTO	Stefano

Centro

BASILE	Enrico
BONDANINI	Massimiliano
BONO	Gianfranco
BRANCALEONI	Mario
CAMARDA	Claudia
CENTO	Francesco G.M.
CINOTTI	Laura
COLANGELO	Ugo
CUSMAI	Raffaele
DAMIANI	Andrea
DE ANGELIS	Fausto
FERMANI	Roberto
GABBUTI	Stefano
GIACOMINI	Nicoletta
GIORDANO	Laura
GUERRINI	Andrea
JANIRI	Giuseppe
LEOTTA	Rosa Valeria
LUGATO	Cecilia
MANCINI	Micaela
MARTELLINO	Giorgio
MONTELLA	Nicoletta
PACCES	Giorgio
PACCIOLLA	Cosimo
PAGLIALONGA	Agata
PANDOLFI	Umberto
SANSALONE	Paola
SIGNORI	Massimo
SILVESTRI	Laura
VERDICCHIO	Nicola
VICENTINI	Claudia
ZUCCO	Antonino

Emilia Romagna/Marche

BAIOTTO	Marta
BANDINI	Alessandra
BERTI	Marco
CAIANELLO	Antonio
COPPI	Francesco
DE MARCO	Luigi
GIBIINO	Iganzio
TADDEO	Massimo

Piemonte

CHEVALLARD	Francesca
FONTANA	Federico

Toscana

BELLUCCI	Andrea
FERRAZZANO	Michele
GIAMBO'	Salvatore
NAJAR	Jean - Claude
NISTRI	Leonardo
STADERINI	Gianluca

Triveneto

GOUJON	Nathalie
SLUGA	Antonella
D'ANDREIS	Giandavide
CALIGARIS	Roberto
CAMOZZO	Nicoletta
TURTURICI	Antonio

Sud

AMOROSO	Patrizia
GARRAMONE	Michele
SARACINO	Franca Romana
FERRARO	Maria Teresa
INSOLVIBILE	Paolo
MIELE	Massimo
PEDATA	Antimo
CAMPAGNA	Emanuele
CATALANO	Giuseppe
CACICIA	Vito
GENNUSA	Giuseppe
INGRASSIA	Vincenzo
INTRAVALA	Ignazio
MARCIONE	Salvatore
VILLARI	Maurizio

Nuovo Socio onorario

Fabio DEL ZANNA

Nuova sezione

IN QUESTO NUMERO DI AIGINFORM abbiamo deciso di introdurre degli studi di associati, nella speranza che possano risultare utili, sia a voi che alle vostre imprese, o possano comunque facilitare un confronto di idee.
Uno studio è di Ugo Nasi, inerente alle connessioni esistenti fra il diritto penale e il delicato tema della sicurezza sul posto di lavoro. L'altro, di Flavio Porro, riguarda il controllo a distanza dei lavoratori con riferimento all'utilizzo di Internet e della E-mail.
Vorremmo che questa occasione rappresentasse la premessa di una nuova rivista dell'AIGI (sullo spirito della quale vi ho già trattenuto su queste pagine). L'Associazione si apre quindi ai contributi e agli studi dei propri associati con la speranza che possa crescere.
Rimane pertanto ferma anche la volontà di costituire una sorta di osservatorio, diviso per settori, finalizzato a fornire un servizio informativo e di primo commento sulle principali novità normative e giurisprudenziali.

Come già detto, "sono aperte le iscrizioni". Alcuni hanno già risposto, ma siamo pienamente disponibili a confrontarci con tutti.

Per qualunque esigenza o richiesta di informazione potete contattare la segreteria dell'AIGI al numero 02-86982383 (**nel numero scorso di AIGInform era stato erroneamente riportato un altro numero della segreteria**) o chiamarmi direttamente ai numeri di casa (02/70633426) o di ufficio, compatibilmente con le esigenze di lavoro (035-392904; 0335-7487645).

Un saluto a tutti

(LUCA BONZANINI)

Linee guida d'uso dei videoterminali

SPUNTI DI RIFLESSIONE SULLE IMPLICAZIONI PENALI SOTTESE ALLA EMANAZIONE DEL D.M.2/10/2000 (LINEE GUIDA D'USO DEI VIDEOTERMINALI).

Com'è noto, il Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale ha di recente emanato - di concerto con il Ministro della Sanità - un decreto denominato " LINEE GUIDA PER L'USO DEI VIDEOTERMINALI ", così ottemperando, se pur con un ritardo di cinque anni, a quanto previsto, in via programmatica, dall'art. **56 co.3 del D.lgs. 626/94.**
I principali quotidiani economico finanziari, riportando tempestivamente il testo della disposizione, hanno salutato l'entrata in vigore del decreto sottolineandone - forse in maniera avventata - l'immediato valore precettivo sanzionatorio, per poi occuparsi però unicamente del risvolto tecnico di tale normativa. Alcun commento è stato invece espresso sugli effetti giuridici che dall'applicazione del decreto possono promanare.

In particolare, nessuno per quanto si sappia si è addentrato, allo stato attuale, sulla disamina della natura giuridica delle disposizioni di cui al provvedimento in oggetto, al fine di una loro possibile sistemazione tra le leggi penali *stricto sensu* intese o in alternativa tra le regole cautelari di comune esperienza richiamate dall'art. 43 co.3 c.p. quale parametro per l'eventuale addebitabilità di una responsabilità penale a titolo di colpa c.d. specifica.
Tralasciando dunque in questa sede di soffermarci sulle possibili, apprezzabili soluzioni di carattere tecnico, che indubbiamente tale provvedimento potrà apportare in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro, con ciò riconoscendo al legislatore un indubbio sforzo per l'adeguamento del nostro sistema prevenzionale a quelli più evoluti presenti in altri paesi europei, si vogliono qui affrontare alcuni spunti problematici, di rilevanza penale che, in ipotesi, dall'applicazione di questo provvedimento, potrebbero emergere.

Occorre preliminarmente anticipare che nella questione prospettata assumono rilievo centrale due disposizioni del D.lgs. 626/94, più precisamente:

l'art. 52 che al co.1 definisce in capo al datore di lavoro l'onere di analizzare - all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 4 co.1 - i posti di lavoro, con particolare riguardo sia ai rischi per la vista e per gli occhi, che ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale o infine alle condizioni ergonomiche ed igienico ambientali; mentre al secondo comma sancisce in capo al medesimo soggetto l'obbligo di adottare le misure più idonee per ovviare ai rischi riscontrabili in base alle valutazioni di cui al precedente comma.

l'art. 56 che nei primi due commi prevede a carico del datore di lavoro l'obbligo di fornire ai lavoratori le informazioni e la formazione riguardanti le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'art. 52, nonchè le modalità di svolgimento dell'attività a videoterminale ed alla protezione degli occhi e della vista; mentre stabilisce in via programmatica al co.3 l'emanazione - ad opera dei Ministeri sopra citati - di un decreto (per l'appunto l'ormai emanato D.M. 2/10/2000) per la definizione di una guida d'uso dei videoterminali.

Ciò premesso, una prima considerazione sulle disposizioni qui indicate attiene agli effetti giu-

ridici, in particolare alla disciplina sanzionatoria prevista dallo stesso D.lgs. 626/94; infatti per espressa previsione dell'art.89, la violazione degli artt. 52, co.2 e 56, co.1 e 2 - ad opera del datore di lavoro e dei dirigenti - integra gli estremi che configurano un illecito penalmente rilevante, richiamando a carico degli stessi una responsabilità penale di tipo contravvenzionale.
Ci si chiede allora se, alla luce del D.M. 2/10/2000, le " linee guida " partecipino alla formazione del precetto della legge penale speciale de qua, così formandone un tutt'uno con la medesima, o se le stesse debbano considerarsi norme extrapenali, come d'altronde emergerebbe dalla stessa dizione usata dal legislatore, quindi soltanto un possibile criterio tecnico cognitivo, che agevoli il datore di lavoro nella doverosa opera di adeguamento dei posti di lavoro dotati di personal computer o per l'uso degli stessi ad opera dei lavoratori.
Come si può facilmente intuire, la differenza non è di poca cosa, atteso che in quest'ultimo caso si versa pienamente nella sfera del "penalmente irrilevante" in quanto i comportamenti di cui alle " linee guida " si configurano come in facoltà (e non in obbligo) al datore di lavoro, mentre ben diversa soluzione si deve adottare qualora si riconosca carattere precettivo alle indicazioni del D.M. 2/10/2000, in quanto le stesse vengono allora ad assumere in toto rilevanza penale.
Già ad una prima lettura del decreto ci si avvede del fatto che le disposizioni in esso espresse sono testualmente definite " indicazioni ".

Risulta perlomeno singolare che il legislatore abbia abbandonato la consueta terminologia (obblighi, oneri, doveri) adottata in ogni corpo legislativo in cui sia presente una se pur minima disciplina sanzionatoria per addentrarsi in pericolose ed inappropriate perifrasi.
Peraltro, ad una lettura più approfondita delle disposizioni del decreto che qui si commenta, emergono locuzioni quali: " sufficientemente ampia ", " possibilmente diverso dal bianco ", "indicativamente fra 70 e 80 cm.", " non troppo cedevole ", " qualora fosse necessario " (punto 2 del D.M. 2/10/2000), e ancora: " per quanto possibile ", " se presente ", " è opportuno ", " si raccomanda ", " è utile al riguardo " (punto 5 e 6 del D.M. 2/10/2000), che stridono palesemente e mal si conciliano con gli ormai consolidati principi del nostro diritto penale.
E' appena il caso di rilevare infatti come, tra i principi cardine dell'odierno diritto penale, sia posto in particolare rilievo il principio di determinatezza (o tassatività) della fattispecie penale.

La moderna dottrina - in questo confortata dalla più attenta giurisprudenza di legittimità - ha infatti ormai da molto tempo elaborato un concetto, peraltro pienamente condivisibile, che postula la formulazione del precetto penale in modo preciso e determinato.
Affinchè possa dirsi rispettato il principio di legalità (altro principio fondamentale del diritto penale, addirittura di rilevanza costituzionale ai sensi del co.2 art. 25 Cost.) infatti, non basta che il legislatore delinei il fatto reato o comunque il comportamento antigiuridico, ma è altresì necessario che tali ipotesi criminose siano sufficientemente precisate, così da desumersi con facilità ciò che è punito e ciò che, viceversa, è penalmente lecito.
Addirittura autorevole dottrina (Fiandaca - Musco, Mantovani, Delpino) rileva come, pur non essendo espressamente riportato nella Carta Costituzionale, il principio di determinatezza assurga a co-principio fondamentale, dotato nei confronti del principio di legalità di pari dignità, tanto da doversi ritenere che quest'ultimo verrebbe svuotato di ogni rilievo se il legislatore, con l'uso di espressioni generiche ed indeterminate, rimettesse di fatto al giudice la concreta individuazione della fattispecie criminosa.
Nè, a parere di chi scrive, l'impasse qui rilevata può essere rimossa ricorrendo, nel caso di specie, ai c.d. " elementi normativi ", cioè a quelle espressioni di comune esperienza che, solo apparentemente, si pongono in conflitto con i criteri di determinatezza e tassatività e che sono utilizzati dal legislatore con rife-

rimento a norme giuridiche o sociali (si pensi ad espressioni quali: altruità della cosa, limitata entità, grave entità, misura rilevante dell'alterazione).
Gli elementi normativi, infatti, hanno un significato ricavabile da altri rami del diritto, o rinviano alla pratica diffusa nella collettività in cui l'interprete opera, e come tali, non impongono al giudice alcun onere esorbitante dal normale compito di interpretazione attraverso il procedimento ermeneutico di cui al primo comma dell'art. 12 delle preleggi.
Ben diverso ci sembra invece il caso proposto alla nostra attenzione dal decreto de quo, dove a parere di chi scrive - e sempre nella ipotesi che tale provvedimento debba ritenersi integrante i precetti penalmente rilevanti di cui agli artt. 52 e 56 - le espressioni utilizzate dal legislatore assumono una genericità ed una indeterminatezza tali da permettere una inammissibile discrezionalità nella loro interpretazione, così configurando in ipotesi estrema, addirittura una manifesta illegittimità costituzionale della norma per contrasto con i principi poc'anzi illustrati.

Un utile strumento di paragone ci viene fornito dal corpo legislativo di maggiore tradizione in materia prevenzionistica, dove ben diversa è l'attenzione e lo scrupolo adottati dal legislatore in fase di specificazione dei parametri che assumono così dignità di norma cogente in materia; si pensi, solo per fare qualche breve esempio, all'art. 320 del D.P.R. 547/55 che definisce inderogabilmente le altezze minime delle linee elettriche in ambito aziendale (2,5 m, 3,5m, 5m), o ancora all'art. 6 del D.P.R. 303/56 che fissa i limiti minimi per l'altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati al lavoro nelle aziende industriali, disposizioni queste ovviamente penalmente sanzionate in caso di loro inosservanza.
Ma anche qualora non si volesse sposare la tesi che qui si sostiene, resterebbe comunque il dubbio che disposizioni (rectius, linee guida) così formulate, possano facilmente essere alla mercè dei più svariati orientamenti interpretativi e discrezionali ad opera di coloro i quali (funzionari ispettivi degli enti di controllo competenti), hanno il compito di verificare nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 c.p.p., l'adempimento delle misure previste dalla legge, prescrivendo se del caso sanzioni amministrative, comunque con l'obbligo di segnalare la notitia criminis alla Procura della Repubblica ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 20 co.4 del D.lgs. 758/94 e dell'art. 347 c.p.p.
Ebbene, non è chi non veda come, nel caso di specie, si realizzi in concreto, anche se non formalmente, un'adesione irrituale all'opera del tutto discrezionale degli enti di vigilanza e controllo, circostanza questa non dissimile dal fenomeno del rinvio ad una fonte secondaria non legislativa, che configura una tipica norma penale c.d. in bianco, come tale caratterizzata da un precetto generico, insufficientemente determinato ab origine.

E' appena il caso di ricordare che la Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi in materia, ha espresso con la sentenza 282/1990 la considerazione che un rinvio all'atto amministrativo, da parte della legge penale, quand'esso permetta una pronunciata discrezionalità ai fini della individuazione degli elementi essenziali del fatto tipico, può determinare una palese violazione del principio costituzionale della riserva di legge, trattandosi di un rinvio al potere esecutivo allo scopo di incidere proprio sulla formulazione degli elementi costitutivi della fattispecie astratta di reato.

Non si ritiene azzardato allora ipotizzare, nel caso di specie e anche se in via del tutto subordinata, proprio il pericolo di un'indebita ingerenza del potere esecutivo (le Aziende sanitarie Locali) nel momento cruciale della interpretazione della fattispecie di reato, compito questo che non può che essere affidato unicamente all'organo giudiziario.
Infine si ritiene di dover affrontare, seppur brevemente, un'ulteriore questione che, pur non avendo riscosso particolare interesse, a parere di chi scrive pare degna di rilievo.
Ci riferiamo cioè alla definizione della natura giuridica dei reati di cui all'art. 89, per violazione degli artt. 52, co.2 e 56, co.1 e 2. In specie, se non è controversa - in quanto espressa nello stesso nomen iuris della

norma - la tipologia del reato (contravvenzione), è invece dubbia la sua sistemazione tra i reati di danno o tra quelli di pericolo.
Si ritiene, visto anche il dettato degli articoli sopracitati, che si debba propendere per quest'ultima categoria; d'altronde la ratio che sottende a tali disposizioni è proprio quella di prevenire i rischi per l'incolumità e la salute del lavoratore (rischi per la vista e per gli occhi, possibile insorgenza di problemi derivanti da una scorretta postura o dall'affaticamento fisico o mentale, ecc).

Ciò detto, se nel caso di specie si deve parlare di reati di pericolo, questi più propriamente sono riconducibili alla partizione dei reati a pericolo astratto o presunto, in quanto il legislatore incrimina una condotta presumendone " *iuris et de iure* " la pericolosità, la cui sussistenza in concreto non è necessaria per l'esistenza del reato (il legislatore infatti pone l'accento sui rischi e non sull'evento, e tali rischi ulteriormente sono configurabili in astratto, potendosi per ipotesi anche non realizzare fenomenologicamente, pur in presenza della violazione di legge).
Se tale è la connotazione che deve attribuirsi ai medesimi, non può sottacersi allora un qualche dubbio di costituzionalità degli stessi, proprio perchè conformemente alla migliore dottrina, si è del parere che almeno in alcuni casi, i reati di pericolo astratto o presunto tolgono spazio al giudice nella valutazione della concreta offensività dei comportamenti costituenti reato.
Del pari ci si chiede come sarebbe possibile elevare a dignità di precetto penale un insieme di "suggerimenti" peraltro non indirizzati unicamente al soggetto garante per eccellenza della sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, cioè il datore di lavoro, bensì anche ai lavoratori.
Se infatti ci si sofferma, per esempio, sulle indicazioni di cui al punto 5 del presente decreto, ci si accorge che il legislatore si rivolge in alcuni casi al datore di lavoro, mentre in altri postula la collaborazione, se non un vero e proprio obbligo di autotutela, del prestatore di lavoro (si pensi ad espressioni quali: " distogliere periodicamente lo sguardo dal video per guardare oggetti lontani " o ancora " durante le pause ed i cambiamenti di attività previsti, è opportuno non dedicarsi ad attività che richiedano un intenso impegno visivo ").

Sarebbe una contraddizione in termini prevedere l'adempimento sanzionato solo a carico del datore di lavoro per una condotta parimenti riconducibile all'atteggiamento psicologico del lavoratore. Nè, varrebbe affermare che già l'art.5 del D.lgs. 626/94 prevede degli obblighi a carico del prestatore di lavoro (pur nella veste di creditore fondamentale del dovere di sicurezza), in quanto conformemente alla dottrina si ritiene che la ratio sottesa all'art. 5 sia quella di sanzionare le condotte antigiuridiche del lavoratore che mettano in pericolo o ledono altri lavoratori, mentre la palese finalità di cui al punto 5 del D.M. 2/10/2000 ci sembra essere appunto l'autotutela del lavoratore stesso.
Ammettere a questa stregua una responsabilità unica del datore di lavoro in ipotesi nelle quali venga peraltro acclarata la corresponsabilità del lavoratore porterebbe l'interprete sulle tortuose e non sempre percorribili strade del concorso di reato proprio non esclusivo, nel quale però solo l'intraneus (datore di lavoro) verrebbe chiamato a rispondere del fatto, mancando invece una norma che sanzioni penalmente la condotta dell'extraneus (in ipotesi, il lavoratore); insomma una sorta di carenza di imputabilità o peggio l'esistenza di un'immunità che non trova in questo caso fondamento nel nostro sistema legislativo penale.
O addirittura una sorta di responsabilità per fatto altrui, ormai da molto tempo espunta dal nostro ordinamento giuridico.
Se a queste considerazioni si aggiunge il fatto che, come noto, il reato contravvenzionale prevede espressamente ai sensi dell'art. 42 u.c. c.p. la punibilità anche in caso di condotta soltanto colposa (al contrario delle ipotesi delittuose dove la regola è il dolo) si capisce come gli artt. 52 e 56 del D.lgs. 626/94 alla luce dell'interpretazione che qui si contesta del D.M. 2/10/2000 possano assumere - in alcuni casi - la dirompenza di una miscela esplosiva.

I possibili problemi qui brevemente elencati vengono invece risolti se al D.M. 2/10/2000 si attribuisce un significato giuridico diverso, riconoscendogli unicamente - come peraltro traspare dall'accezione del titolo stesso - valore di prescrizione cautelare, come tale rappresentativa di un insieme di regole tecniche utilizzabili per desumere la diligenza e l'attenzione del soggetto obbligato all'onere di sicurezza, ma assolutamente avulso dalla legge penale speciale.
Per questa via riesce allora facile (o perlomeno non difficile) concepire il provvedimento de quo proprio alla stregua di quei regolamenti, ordini o discipline che sono richiamati dall'art. 43 co.3 c.p. e la cui inosservanza permette di muovere al suo autore (ed a certe condizioni) un rimprovero penalmente sanzionato a titolo di colpa c.d. specifica.
Di più, l'ipotesi che qui si sostiene agevola l'interprete nel superamento della paventata configurabilità del fatto come reato a pericolo presunto, che come noto anticipa la soglia di punibilità al momento della condotta omissiva.
Questo rischio viene allora a cadere, in quanto la disposizione codicistica limita la punibilità del fatto alla sola ipotesi della verificazione dell'evento dannoso quale lesione del bene giuridico della salute e non anche alle ipotesi di semplice inosservanza della leges artis, quando da tale condotta non derivi alcuna offesa di rilievo penale. Appare chiara allora la differenza tra la tesi più sopra esposta e quella che in questa sede si sostiene.

Nel primo caso - e con tutte le riserve che possono avanzarsi su di una interpretazione della norma confliggente con i principi fondamentali di dritto penale - per effetto dell'implicito richiamo di cui agli artt. 52 e 56 D.lgs.626/94, le disposizioni del decreto ministeriale assumono forza di legge penale e come tali configurano una fattispecie omissiva astratta, il cui momento consumativo coincide con la semplice inosservanza delle stesse.
Per converso l'orientamento da noi proposto permette di " posticipare " al momento e solo al momento della realizzazione dell'evento lesivo il perfezionamento dell'illecito. Con ciò non si intende assolutamente svilire la portata del decreto qui commentato, ma soltanto riportarlo alla dimensione che necessariamente gli è propria, cioè di un insieme di regole tecniche (e di comune esperienza) al quale il datore di lavoro deve senz'altro fare riferimento, ma che in caso contrario - e si ribadisce, sempre che dall'omissione non derivi un evento lesivo - non integrano assolutamente in via immediata una fattispecie di reato.

In conclusione, a parere di chi scrive, non possono essere ammesse, almeno con l'attuale testo del decreto, soluzioni che permettano, a totale discrezione degli organi di vigilanza di contestare in via preventiva ipotetiche inosservanze delle indicazioni in esso contenute, queste rilevando ai fini di una responsabilità penale solo a seguito di un evento lesivo dell'incolumità o della salute del lavoratore e sempre che ne venga acclarata la relazione causale con la condotta omissiva del datore di lavoro.
L'auspicio è allora diretto all'istituendo Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, a cui nella prossima legislatura saranno trasferite (ai sensi del D.lgs. 30/7/1999, n. 303 di riforma dell'organizzazione del Governo) le funzioni dell'attuale Ministero del Lavoro e della previdenza sociale e della Sanità, perchè voglia meglio definire la materia al fine di rimuovere i dubbi e le incertezze qui brevemente espressi.

3 Gennaio, 2001

UGO NASI

Controllo a distanza dei lavoratori

L CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI CON RIFERIMENTO ALL'UTILIZZO DI INTERNET E DELLA POSTA ELETTRONICA PER MOTIVI NON ATTINENTI LA PRESTAZIONE LAVORATIVA.

Anticipo le conclusioni:

- Non sembra possibile, ad oggi, ipotizzare con certezza un controllo da parte del datore di lavoro sul flusso di e-mail (posta elettronica) effettuato dai dipendenti durante l'orario di lavoro e sulle connessioni Internet da parte degli stessi, senza:
  a) un preventivo accordo con le r.s.u.
  b) in mancanza, l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro su istanza del datore di lavoro.
- Ogni altra soluzione potrebbe incontrare l'atteggiamento sfavorevole della giurisprudenza in sede di contenzioso.

Premessa

Prendendo spunto da un recente convegno svoltosi a Milano il 28 e 29 marzo 2001, avente ad oggetto generale "**I controlli sull'attività dei lavoratori**" e che specificatamente ha trattato problematiche attinenti l'utilizzo di Internet e della posta elettronica quali strumenti aziendali, sono emerse alcuni principi sicuramente interessanti sotto un duplice profilo.

Intanto sembra doversi intendere come, sia dal punto di vista accademico (Guidelines della dottrina dominante) che da quello della magistratura giudicante, non vi siano sufficienti elementi di certezza giuridica per accogliere *sic et simpliciter* la tesi cauta (controllo non permesso in nome delle libertà fondamentali garantite ex Costituzione, Codice Civile e Statuto dei Lavoratori – L. 300/1970) piuttosto che la tesi restrittiva (controllo permesso superando lo scoglio normativo); in secondo luogo, e conclusivamente alla fine dei lavori, ho trovato diverse valide ragioni da porre a fondamento di quanto già era emerso nelle scorse settimane ad una prima scrematura giurisprudenziale nell'ambito delle poche pronunce finora intervenute su questo tema.

Il problema ed i suoi aspetti pratici.

Secondo "Il Sole-24 Ore" (21 settembre 1998, pagine 1 e 2), il 35% degli italiani si collega ad Internet in orario d'ufficio per scopi personali (un'ora a settimana, ma è sicuramente di più), mentre il 62% delle aziende USA lamenta che i propri dipendenti visitino sistematicamente siti non ammessi dalla policy aziendale e soprattutto pornografici, sempre durante l'orario di lavoro.

Tutti i giuslavoristi e i giuristi d'impresa sembrano estremamente consapevoli del fatto che le c.d. nuove tecnologie comportano già di fatto un profondo mutamento nelle modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo sulla prestazione di lavoro da parte del dipendente; in particolare, si tende ad estendere l'ambito di applicazione del critico art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (d'ora innanzi "S.L."), e quindi anche l'ambito di tutela dei lavoratori nel caso di indebita ingerenza del datore di lavoro nella loro sfera personale, al caso di connessione alla rete Internet e all'uso della posta elettronica (ritenendo entrambe essere "impianti ed apparecchiature di controllo").

Questo perché attraverso il Server il datore di lavoro ha concretamente "la possibilità di controllare a distanza tutte le operazioni svolte dai dipendenti mediante l'utilizzo di Internet e dei servizi ad esso collegati", realizzando così la fattispecie vietata dall'art. 4 S.L., al 1° comma. Poco importa che a questo punto parte della dottrina abbia inventato la definizione di "controlli difensivi", volti a prevenire l'azione di dipendenti che si servono del proprio PC per finalità del tutto personali inviando e-mail extra-lavorative o "navigando" tra web-sites del tutto non attinenti le finalità professionali: la stessa dottrina (dominante) ritiene che rientra nell'ambito di applicazione della fattispecie vietata dall'art. 4 S.L. qualunque strumento idoneo a realizzare un controllo a distanza delle attività dei lavoratori e quindi anche quello esercitato attraverso la consultazione della memoria di massa dei Server.

A questo punto sono di tutta evidenza, se ci poniamo dal punto di vista del datore di lavoro, due problemi principali:

a) utilizzo di Internet (o invio di files allegati a messaggi e-mail) per fini personali (leggasi: visitare il sito della Gazzetta dello Sport, piuttosto che inviare all'amico un messaggio con file allegato di contenuto extra-lavorativo);
b) medesime attività di cui al punto a) ma per fini illeciti (leggasi: visitare un sito dal contenuto illegale in Italia).

Nel primo caso è astrattamente configurabile una violazione dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 2104 C.C., ma nel secondo vengono poste in essere violazioni di norme penali.

Poiché comunque il dipendente mantiene il controllo del c.d. browser installato sulla macchina (e può cancellare le evidenze dell'attività svolta), non mantiene il controllo del Server che registra ogni passaggio meticolosamente e può essere ispezionato in ogni momento dal personale del CED aziendale (e quindi dal datore di lavoro) con ciò realizzando la fattispecie vietata dall'art. 4 S.L., al 1° comma.

Aspetto peculiare della posta elettronica.

In relazione al controllo della posta elettronica si pone (e va tenuto presente) questo ulteriore problema: stabilire cioè se i messaggi di posta elettronica rientrino nella nozione di corrispondenza, la cui libertà e segretezza viene tutelata dall'art. 15 della Costituzione. Si deve ricordare che la Corte Costituzionale non si è dimenticata di apprestare tale garanzia non solo al contenuto della comunicazione, ma anche ai dati esterni (mittente, destinatario, tempi, luogo) e che, inter alia, il Tribunale di Milano ha stabilito che "costituisce condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro volto ad impedire l'utilizzo della posta elettronica quale modo della comunicazione tra r.s.a. e lavoratori, non limitato al solo diritto di affissione".

Potrebbe essere superfluo disquisire ora se un e-mail possa essere equiparato a corrispondenza chiusa o aperta, perché anche se la volontà del mittente si esplicitasse criptando il messaggio con fantasiose passwords esso risulta comunque leggibile sul Server aziendale. Con questo voglio rendere qui conto di come è apparsa criticabile la tesi di chi ha voluto, anche nell'ambito del convegno, assimilare il messaggio di posta elettronica ad una cartolina postale (appunto aperta per definizione) piuttosto che ad una lettera chiusa dalla quale appaiono i soli dati anagrafici del destinatario.

Come superare lo scoglio normativo ed interpretativo.

Mi preme a questo punto, volendo concretizzare alla luce non solo delle osservazioni sopra riportate ma soprattutto nel rispetto dell'evidenza di ciò che va accettato come orientamento dominante, illustrare in breve il possibile approccio del datore di lavoro con riferimento ai problemi di cui qui si tratta.

Questa nota peccherebbe comunque di incompletezza se non dicessi che esistono in realtà voci fuori dal coro, e neppure di scarsa autorevolezza; Vallebona, ordinario di diritto del lavoro all'Università di Trieste e riconosciuto autore di dottrina (sia pure ammettendo di non essere confortato dalla giurisprudenza), appare ad esempio convinto che il dipendente, sia quando telefona che quando utilizza gli strumenti operativi messigli a disposizione quali appunto Internet e posta elettronica, "rappresenta il datore di lavoro" e quindi (a patto di essere previamente informato) non potrebbe mai vantare la violazione degli artt. 617 e 617bis del Codice Penale sia perché è stato informato dei controlli e quindi manca l'elemento della fraudolenza e sia perché il datore di lavoro non potrebbe presumere l'illecita effettuazione di telefonate né l'illecito invio di e-mail private durante l'orario di lavoro, a spese dell'azienda e con strumenti dell'azienda.

Si tratta comunque di voce assolutamente esterna all'orientamento dominante e, ciò che conta, distante dalla linea di condotta che il Tribunale di Milano in particolare intende seguire, neppur troppo velatamente.

L'unica via di intervento sembra a questo punto quella che si fonda sul secondo comma dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori: essendo innegabile che la connessione ad Internet ed il relativo accesso sono entrambi richiesti da irrinunciabili esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro, tale norma subordina il potere di controllo del datore di lavoro ad una procedura particolare ma necessaria:

- accordo con le r.s.u.
- (in mancanza del primo) intervento dell'Ispettorato del Lavoro, su istanza del datore di lavoro.

Quale ulteriore suggerimento, sarebbe opportuno inserire nel codice disciplinare adottato (se già non avviene da noi) il divieto di utilizzare la connessione ad Internet per fini personali elencando i comportamenti vietati e le corrispondenti sanzioni in caso di violazione.

Infatti la connessione aziendale ad Internet costituisce pur sempre uno strumento di lavoro che l'imprenditore affida ai dipendenti solo ed esclusivamente al fine di esercitare le mansioni loro affidate; se dunque il lavoratore ha diritto al rispetto della libertà di manifestare il proprio pensiero anche per via telematica, questo certamente non lo legittima a chattare o a saltare da un sito all'altro durante l'orario di lavoro, invece di prestare l'attività lavorativa per cui è retribuito.

Conclusioni.

Sembra, in conclusione e necessariamente dovendo ridurre al minimo, trattarsi in buona sostanza di una materia delicata e per certi versi ancora dai profili di tutela e di intervento "sperimentali"; come tutto ciò di cui la giurisprudenza non ha ancora ben chiari i confini, essendo appunto in fieri il dibattito sulle nuove tecnologie nel rapporto di lavoro, sarebbe preferibile l'atteggiamento risoluto in sede di autorizzazione alla connessione Internet-posta elettronica (nel senso detto sopra) e tuttavia cauto nel controllo e nell'ipotetico intervento.

Non va trascurato, in questo, il recentissimo intervento del legislatore avvenuto con Legge 7 dicembre 2000, n. 397, che ha introdotto l'art. 391 nonies nel Codice di procedura penale in mate-

ria di indagini difensive dell'avvocato nel processo penale. Tale norma riconosce che il datore di lavoro ha il diritto di effettuare la sorveglianza del lavoratore specificamente solo nel caso in cui vi sia un fondato motivo di commissione di un illecito contrattuale e addirittura nel caso in cui l'illecito costituisca reato.

In ogni altro caso particolare attenzione va prestata in questa materia, sol considerando il fatto che la stessa legge sulla privacy si presenta come una normativa organica espressamente posta a tutela della persona e che quindi, di riflesso, la stessa tutela penale tradizionale si arresta di fronte a quei casi dove é offesa la reputazione della persona, dove é violata la libertà individuale, il segreto epistolare, telefonico o telegrafico.

Lo stesso Garante non ha ormai dubbi nel considerare che "i messaggi che circolano, via Internet, nelle liste di posta elettronica e nei newsgroup ad accesso limitato devono essere considerati come corrispondenza privata e in quanto tali non possono essere violati" (comunicazione n. 23, caso di una mailing list costituita su iniziativa di alcuni dipendenti di un'amministrazione con strumenti messi a disposizione dalla stessa amministrazione).

FLAVIO PORRO
(Socio AIGI)

A CURA DI GUIDO CORSI

I giuristi d'impresa puntano all'estensione del patrocinio

MILANO ■ Un Albo ad hoc o "solo" una sezione speciale di quello forense? Di certo per i giuristi d'impresa quella del riconoscimento rappresenta la priorità per i prossimi mesi. E tanto più in un momento cruciale come quello di un passaggio di legislatura che lascia sul tappeto grandi questioni irrisolte come la riforma delle professioni, ormai abbinata a una ridefinizione dei percorsi di formazione. L'obiettivo di un'associazione come l'Aigi (Associazione italiana giuristi d'impresa, 800 soci, componente del Colap e della Consulta Cnel delle professioni non regolamentate) diventa quasi obbligato: puntare a diventare, con i crismi dell'ufficialità, il quarto pilastro tra gli operatori del diritto, insieme a giudici, avvocati e notai.

Ma se la meta è chiara, più difficile è il percorso di avvicinamento. Anche perché lo stesso identikit del giurista d'impresa rappresenta un ibrido di non immediata percezione. Al punto che lo stesso presidente dell'Aigi, Ermanno Cappa, fa notare con una certa ironia come «giurista d'impresa significhi giurista impegnato nella difficilissima impresa di far comprendere la propria professione. Gran parte degli associati Aigi possiede naturalmente, oltre alla laurea in giurisprudenza, anche l'abilitazione alla professione di avvocato: per avere regolarmente superato l'esame di Stato e, talvolta, per la circostanza di provenire dalla libera professione».

Ma in realtà il giurista d'impresa rappresenta un figura professionale che si muove sul confine: un po' avvocato, un po' studioso del diritto, un po' manager. Se deve evidentemente tenere d'occhio la normativa e i relativi aggiornamenti non può sottrarsi alla necessità di una verifica sull'impatto per la società di un determinato contenzioso. Senza nessuna distinzione tra settore civile, penale o amministrativo. Ma con un limite essenziale: chi è dipendente non può svolgere la libera professione. Un principio ovvio, la cui conseguenza è che il giurista d'impresa, quando anche sia avvocato e quindi abilitato alla difesa in giudizio, non può comunque presentarsi davanti al giudice per sostenere le ragioni dell'azienda di cui è dipendente. C'è però una discriminante importante, che rende invece possibile l'esercizio della difesa tecnica da parti dei giuristi che siano dipendenti di un ente pubblico.

Di qui la sollecitazione di un riconoscimento che, in una più ampia ridefinizione delle libere professioni, in generale, e di quella forense, in particolare, rappresenterebbe un segnale di attenzione nei confronti di una figura che acquista sempre più peso nell'organizzazione aziendale (grazie anche alla complessità crescente della nostra normativa).

G.NE.

Il Sole 24 Ore - 2/4/2001

ALBI & MERCATO ■ Ferma la riforma generale ultimi tentativi per anticipare il riconoscimento

Associazioni: cercasi stralcio

Gli Ordini contro un provvedimento per i «comparti» non protetti

ROMA ■ La riforma delle professioni è destinata a diventare eredità per la prossima legislatura. E anche la possibilità di stralciare l'articolo 9 del Ddl Fassino (il 7452) per dare status giuridico alle associazioni professionali deve fare i conti con parecchie difficoltà: il fattore-tempo, prima di tutto, e la prudenza delle forze politiche di fronte alla questione delle professioni, per tutta la legislatura oggetto di scontro tra il Governo (e la sua maggioranza) e gli Ordini.

Eppure, la rapida approvazione dell'articolo 9 del Ddl Fassino (si veda la scheda) è la richiesta che arriva dalle professioni non regolamentate e da Fita, che raccoglie associazioni che si riferiscono anche a comparti sottoposti alla "vigilanza" degli Ordini. Una "scorciatoria" ad hoc per le associazioni è — secondo Giuseppe Lupoi, portavoce del Colap, il Comitato delle professioni non regolamentate — l'unico modo per uscire dall'impasse della riforma complessiva del settore. «Nei prossimi giorni — afferma Lupoi — si riunirà il direttivo per sollecitare formalmente il Governo a prendere l'iniziativa dello stralcio».

Sulla stessa lunghezza d'onda Mauro Miccio, al vertice dell'Ici (la federazione che riunisce i comunicatori d'impresa) e vice presidente Fita. «Per dare visibilità giuridica a un mondo professionale che finora è stato legittimato dal mercato ma non dal punto di vista normativo è necessario ricorrere allo stralcio. Lo abbiamo chiesto — spiega Miccio — al ministro della Giustizia e agli esponenti dei vari partiti». Per le forze politiche la riforma delle professioni continua a essere una prova d'esame. «Valuteremo i comportamenti — sottolinea Miccio — e ce ne ricorderemo al momento del voto». Un bacino di grandi dimensioni quello delle professioni non regolamentate: il Cnel ha censito circa 1,9 milioni di esercenti, mentre ai servizi del terziario avanzato rappresentati da Fita fanno capo oltre 1,2 di addetti.

D'altra parte c'è il contrappasso degli iscritti agli Ordini (1,6 milioni), anche se non tutti svolgono la libera professione. L'ipotesi di stralciare l'articolo 9 del Ddl 7452 si scontra, infatti, con l'opposizione degli organismi rappresentativi delle professioni regolamentate. «Non ha senso — afferma Gianni Boeri, presidente del Cup, il Comitato unitario degli Ordini — fare una sola parte della riforma. Altrimenti, tutto il lavoro di confronto alla base del Ddl Fassino si rivelerebbe solo una messinscena elettorale. Tra l'altro, se si eliminassero le previsione di società con soci di capitale e quella relativa alle associazioni di professioni intellettuali regolamentate, il disegno di legge avrebbe tutto l'appoggio degli Ordini». In questo senso, il Cup ha firmato un'intesa con la Fac, la Federazione delle associazioni per la certificazione, per eliminare dal Ddl 7452 ogni riferimento ai soci finanziatori e qualsiasi interferenza delle associazioni negli ambiti protetti dagli Ordini.

Come sbrogliare la matassa? Per Giacinto Militello, responsabile libere professioni dei Democratici di sinistra, lo stralcio può essere una chance, anche se «non si può decidere di imboccare questa strada senza aver chiarito in Parlamento la posizione delle forze politiche». Tuttavia, il calendario della Commissione della Camera continua a essere affollato di disegni di legge per affrontare l'emergenza-giustizia, dalle misure per i permessi all'aumento degli organici per i magistrati.

E intanto con la legislatura agli sgoccioli sfumano gli strumenti per veicolare l'eventuale stralcio. Non si potrà ricorrere al disegno di legge sull'apertura e sulla regolazione dei esercati. Lo esclude il relatore, Paola Manzini (Ds): il disegno di legge sarà approvato nel giro di pochi giorni dall'Aula di Montecitorio, per passare poi al Senato per l'ultimo sì. E sembra "bruciato" anche il progetto di legge 6550, sulle professioni non regolamentate, dopo che il Comitato per la legislazione ha chiesto che il provvedimento sia coordinato con i due disegni di legge, il 5092 (il vecchio "Mirone") e il 7452.

MARIA CARLA DE CESARI

■ LE REGOLE

Le previsioni del Ddl Fassino per le associazioni

- Il Governo è delegato a disciplinare, ferma restando la competenze di Ordini e Collegi, le associazioni di esercenti professioni intellettuali. Le associazioni hanno natura privatistica, sono fondate su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza.
- Le associazioni possono chiedere la registrazione presso il ministero della Giustizia, sentito il Cnel.
- Le associazioni delle professioni intellettuali non regolamentate possono rilasciare agli iscritti attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e deontologica, garantendo che le certificazioni provengano da soggetti terzi.
- Le associazioni di professioni intellettuali regolamentate possono chiedere la registrazione al ministero della Giustizia «al fine dell'identificazione tecnico-professionale dei propri associati, comunque senza pregiudizio per la concorrenza e senza effetti restrittivi sull'esercizio della professione»...

Il Sole 24 Ore - 9/1/2001

Con legge-quadro via i minimi vincolanti e il veto alla pubblicità

Il Polo presenta la ricetta per il futuro degli Ordini

ROMA ■ Un documento di sei pagine, dieci punti in tutto, per spiegare, per sommi capi, la riforma delle professioni secondo la Casa delle libertà, contro «ogni livellamento di natura illiberale», per «la difesa degli interessi dei professionisti», ma soprattutto per la «tutela rigorosa dei diritti e delle legittime esigenze dei cittadini». Il progetto, firmato tra gli altri da Maria Grazia Siliquini (An), Alfredo Biondi (Fi) e Roberto Maroni (Lega Nord), è stato presentato ieri a Roma.

Professioni regolamentate. Nel mercato dei servizi professionali, che si impernia sul rapporto di fiducia tra cliente e professionista, il ruolo degli Ordini è quello di proteggere il cittadino. Dunque, gli Ordini «vanno resi pienamente funzionali, né soppressi né aumentati di numero». L'efficacia della loro azione va migliorata sotto il profilo del controllo deontologico e della verifica della formazione continua.

Professioni non regolamentate. Queste categorie professionali «possono organizzarsi — concede il documento della Casa delle libertà — mediante la costituzione di associazioni non esclusive e non obbligatorie, che potranno rappresentare agli occhi del pubblico dei punti di riferimento per una attestazione di qualità delle prestazioni rese dai propri iscritti».

I rapporti tra le professioni. Il confine tra professioni regolamentate e non (soprattutto il campo d'azione) è spesso incerto, ammette il documento della Casa delle libertà. Il chiarimento può avvenire solo per gradi.

Accesso. «Occorrerà sottolineare — afferma il documento della Casa delle libertà — come la verifica delle qualità necessarie per l'accesso professionale non vada inteso come mezzo di tutela di interessi corporativi; certamente il problema non può essere affrontato senza tener conto della disciplina del tirocinio, ma soprattutto della riforma universitaria in via di attuazione». L'esame di Stato deve essere gestito in modo imparziale e uniforme, con una presenza non maggioritaria di professionisti.

Tariffe. In via generale, non possono più essere conservati i minimi vincolanti; l'eccezione è la fissazione di livelli inderogabili da parte della pubblica amministrazione quando esista un interesse pubblico. Di norma, le tariffe minime dovrebbero avere carattere indicativo.

Pubblicità. L'informazione sui servizi professionali va liberalizzata a condizione che si rispettino le regole deontologiche.

Fisco. Basta con «il soffocamento fiscale», promette la Casa delle libertà. La pressione fiscale — analizza il documento — è un «problema comune a tutto il mondo autonomo». La ricetta è quella di esenzioni fiscali per l'ammodernamento degli studi.

Società tra professionisti. Per i professionisti regolamentati si ritiene maturo il tempo per uno strumento più sofisticato degli attuali studi associati: la società di professionisti è una tipologia «generalmente condivisa», anche perché garantisce la distinzione tra professione e impresa. Le professioni non regolamentate hanno evidentemente un altro statuto, in quanto già ora possono fare ricorso alle forme del Codice civile.

Legge quadro. La riforma va fatta attraverso una legge ordinaria, senza delega e con norme immediatamente applicabili.

Casse private. Occorre valorizzare l'autonomia degli enti previdenziali dei professionisti, eliminando anche la doppia imposizione fiscale cui sono sottoposti.

Il Sole 24 Ore Norme e Tributi

Associazione Italiana Giuristi d'Impresa

Organi Collegiali

Consiglio Generale

Ermanno Cappa	(Presidente)	Banca Regionale Europea
Giovanna Ligas	(Vice Presidente Vicario)	Hewlett-Packard Italiana
Silvia **Bonacossa**		Xerox
Luca Bonzanini		Banca Popolare di Bergamo
Stelio **Campanale**		Industrie Natuzzi
Carlo Cesare **Carli**		Accademia Europea Centro Studi "tecnojus"
Daniela **De Paoli**		IPSE 2000
Bruno Felice Duina		Simens ICN
Fulvio **Franzini**		Ernst & Young
Franco **Guariglia**		Barilla
Francesco **Isaia**		Seat Pagine Gialle
Alberto **Plini**		Istituto Poligrafico Zecca dello Stato
Salvatore **Poloni**		Cariplo
Enzo Pulitanò		RCS Editori
Christiana **Trognoni**		Merloni Elettrodomestici

Comitato Direttivo

Ermanno Cappa	(Presidente)	Banca Regionale Europea
Giovanna Ligas	(Vice Presidente Vicario)	Hewlett-Packard Italiana
Luca **Bonzanini**		Banca Popolare di Bergamo
Carlo **Cesare Carli**		Accademia Europea
Daniela **De Paoli**		IPSE 2000
Salvatore **Poloni**		Cariplo
Enzo **Pulitanò**		RCS Editori

Collegio dei Revisori

Fabio Del Zanna	(Presidente)	
Oronzo Chiarullo	(Effettivo)	Istituto San Paolo - Torino
Giovanni Maria **D'Amico**	(Effettivo)	SPE
Ubaldo Percivalle	(Supplente)	Philips
Felice Vella	(Supplente)	Costruzioni Pontello

Collegio dei Probiviri

Marco Sica	(Presidente)	Studio Sica
Graziano Molinari	(Effettivo)	Italcementi
Claudio Sartorelli	(Effettivo)	Enel
Pietro Carnimeo	(Supplente)	Heinz Italia
Guglielmo Lotti	(Supplente)	Banca Intesa

AIGI

Associazione Italiana Giuristi d'Impresa

Presidente:	Ermanno CAPPA Banca Regionale Europea	Tel. 02-72121480
Vicepresidente Vicario	Giovanna **LIGAS** Hewlett Packard Italia	Tel. 02-92122471
Segretario Tesoriere	Salvatore **POLONI** Cariplo	Tel. 02- 88662738
Rapporti con ECLA *Master "E. Corfiati"*	Enzo **PULITANÒ** RCS Editori	Tel. 02/25843018
Relazioni Esterne	Carlo Cesare **CARLI** Accademia Europea - Centro Studi "tecnojus"	Tel. 06-6380336
Editoria	Luca **BONZANINI** Banca Popolare di Bergamo	Tel. 035-392904
AIGInform	Bruno Felice **DUINA** Siemens ICN	Tel. 02-27335145
Coordinamento di segreteria	Mariella **CORFIATI**	Tel. 02-86982383

Responsabili Sezioni Territoriali

Lombardia e Liguria	Silvia **BONACOSSA** Xerox	Tel. 02-92188722
Centro	Carlo Cesare **CARLI** Accademia Europea - Centro Studi "tecnojus"	Tel. 06-6380336
Emilia Romagna/Marche	Franco **GUARIGLIA** (ad Interim) Barilla	Tel. 0521-26234
Piemonte	Francesco **ISAIA** (ad Interim) Seat Pagine Gialle	Tel. 011-4352279
Triveneto	Giovanni **TRETTI** (ad interim)	Tel. 0348-8709426
Sud	Stelio CAMPANALE Industrie Natuzzi	Tel. 080-8820167